



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 233

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 13 dicembre 2007

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 4
3 ^a - Affari esteri	» 29
5 ^a - Bilancio	» 41
7 ^a - Istruzione	» 44
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 72
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 78
12 ^a - Igiene e sanità	» 82
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 85

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	<i>Pag.</i> 3
--	---------------

Commissioni bicamerali

Per la sicurezza della Repubblica	<i>Pag.</i> 87
---	----------------

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul personale militare italiano impiegato nelle missioni militari all'estero	<i>Pag.</i> 88
--	----------------

Sottocommissioni permanenti

3 ^a - Affari esteri - Pareri	<i>Pag.</i> 91
---	----------------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico-L'Ulivo: PD-Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Costituente Socialista: Misto-CS; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-La Destra: Misto-LD; Misto-Movimento politico dei cittadini: Misto-Mpc; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC; Misto Unione Liberaldemocratici: Misto-UL.

COMMISSIONI 2^a e 13^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Giovedì 13 dicembre 2007

9^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
SALVI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(1867) Interventi per la riduzione del disagio abitativo in favore di particolari categorie sociali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 4 dicembre scorso.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, il presidente SALVI fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di mercoledì 19 dicembre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,10.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 13 dicembre 2007

184^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BIANCO

Intervengono il ministro e il sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le autonomie locali Linda Lanzillotta e Colonnella e i sottosegretari di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali Naccarato e per le comunicazioni Vimercati.

La seduta inizia alle ore 12.

IN SEDE CONSULTIVA

(1588) *Disciplina e riorganizzazione del servizio pubblico generale radiotelevisivo*

(942) *COSSIGA. – Riorganizzazione del servizio radiotelevisivo*

(Parere alla 8^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame congiunto. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni)

Il relatore VILLONE (*SDSE*) riferisce il dibattito svolto nella seduta di ieri della Sottocommissione per i pareri sulle iniziative in titolo e illustra una proposta di parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto, che tiene conto dei rilievi emersi in quella sede.

Il senatore STORACE (*Misto-LD*) considera preferibile formulare come condizioni tali osservazioni, quanto meno per quanto concerne il potere attribuito alla Conferenza Stato-Regioni di nominare due componenti del Consiglio della Fondazione RAI, per le ragioni già illustrate nella riunione della Sottocommissione per i pareri di ieri. Ribadisce inoltre che, ove si intenda attribuire un potere di revoca alla Commissione di vigilanza, questo dovrebbe semmai avere ad oggetto il Consiglio di amministrazione della RAI. Quanto all'articolo 1 del disegno di legge, ritiene che tale disposizione si ponga in contrasto con i principi di tutela della concorrenza garantiti dalla Costituzione.

Il senatore VILLONE (*SDSE*) mentre accede alla formulazione di una condizione concernente il potere di nomina attribuito alla Conferenza Stato-Regioni, non condivide il rilievo volto a riconoscere alla Commissione parlamentare di vigilanza poteri di intervento diretto sulla RAI: tale previsione infatti contraddirebbe l'impianto complessivo del disegno di legge. Considera comunque necessaria una riflessione sulle questioni sollevate nel dibattito.

Il presidente BIANCO invita la Commissione a esprimere il parere prescindendo da profili di merito; suggerisce di dare comunque conto nelle premesse del parere dei rilievi formulati dal senatore Storace, in particolare di quello concernente i poteri della Commissione di vigilanza sulla RAI.

Il senatore ZANDA (*PD-Ulivo*) sostiene la proposta del Presidente, considerando necessario esprimere il parere e consentire alla Commissione di merito di proseguire nei suoi lavori.

Ha quindi la parola il senatore PASTORE (*FI*), il quale ritiene opportuno sottolineare l'esigenza di garantire il pluralismo anche nelle nomine del Consiglio di amministrazione della RAI: considera a tal fine necessaria la definizione in legge delle procedure con le quali il Consiglio della Fondazione procederà a tali nomine.

Il senatore STORACE (*Misto-LD*) insiste sulla formulazione di un rilievo che attribuisca al Parlamento l'esercizio del potere di revoca.

Il senatore ZANDA (*PD-Ulivo*) ricorda come obiettivo principale del disegno di legge governativo sia la separazione tra le dinamiche politiche e la gestione della RAI S.p.A.; considera condivisibile la riorganizzazione prefigurata dall'iniziativa governativa, pur convenendo sull'opportunità di modificare la disciplina per la nomina del Consiglio della Fondazione, cui viene assegnato il ruolo di azionista di riferimento, ritenendo preferibile attribuire alla Commissione di vigilanza, e dunque al Parlamento il potere di determinarne la composizione.

Il senatore SAPORITO (*AN*) prende atto che molte delle osservazioni da lui formulate nella riunione della Sottocommissione per i pareri di ieri sono confluite nella proposta di parere formulata dal relatore. Insiste tuttavia nella richiesta di sopprimere, all'articolo 3, comma 2, il riferimento al «potere politico ed economico»: tale specificazione è a suo giudizio fuorviante, dovendosi preferire una affermazione dell'autonomia della Fondazione in termini assoluti.

Concorda con questo rilievo il senatore MALAN (*FI*), il quale sottolinea anche l'incongruità dell'utilizzo di una espressione in lingua inglese all'articolo 5, comma 11, in un disegno di legge che indica la valorizza-

zione della lingua e della cultura italiana tra i principi che il servizio pubblico generale radiotelevisivo è chiamato a garantire. Quanto alla composizione del Consiglio della Fondazione suggerisce una osservazione sui criteri di rappresentanza utilizzati, giudicando arbitraria la scelta di garantire una rappresentanza ai consumatori e non ad esempio ai sindacati o ad altre categorie.

Il relatore VILLONE (*SDSE*), accogliendo i rilievi emersi nel corso del dibattito integra la sua proposta di parere, formulando in particolare come condizione l'invito a riconsiderare l'attribuzione del potere di nomina di componenti del Consiglio della Fondazione alla Conferenza Stato-Regioni.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non ostativo con condizioni e osservazioni riformulate dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(20) *Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione*

(129) *CUTRUFO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza*

(600) *Helga THALER AUSSERHOFER ed altri. – Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento*

(904) *CASSON ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1118) *Laura BIANCONI. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive*

(1391) *SALVI e VILLONE. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati*

(1392) *CALDEROLI. – Modificazioni della normativa per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*

(1442) *CABRAS ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(1450) *TONINI ed altri. – Introduzione del sistema elettorale proporzionale in circoscrizioni provinciali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1455) *CUTRUFO. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*

(1474) CALDEROLI. – *Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1553) RUSSO SPENA ed altri. – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per introdurre un sistema elettorale proporzionale personalizzato*

(1572) PETERLINI ed altri. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime*

(1573) PETERLINI ed altri. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino – Alto Adige*

(1583) Silvana AMATI ed altri. – *Misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive*

(1604) PETERLINI ed altri. – *Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(1643) Manuela PALERMI ed altri. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica*

(1673) Anna FINOCCHIARO ed altri. – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recanti l'introduzione di un sistema elettorale maggioritario a doppio turno con ballottaggio. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali*

(1675) STORACE. – *Norme per l'abrogazione della vigente legge elettorale*

(1699) QUAGLIARIELLO ed altri. – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di previsione del premio di maggioranza e di soglia di sbarramento*

(1710) BERSELLI ed altri. – *Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero*

(1712) TURANO ed altri. – *Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché norme per l'espressione del voto nella circoscrizione Estero*

(1722) PASTORE ed altri. – *Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*

(1746) BACCINI e CICCANTI. – *Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali*

– e petizioni nn. 69, 189, 385, 387 e 439 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e sospensione)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 dicembre.

Ha inizio un dibattito sulla proposta di testo unificato avanzato dal relatore nella seduta precedente, e pubblicato in allegato al resoconto di quella stessa seduta, al fine dell'eventuale adozione come testo base per il seguito dell'esame.

Il senatore STORACE (*Misto-LD*) considera il testo unificato presentato dal presidente relatore un grave arretramento sotto il profilo del bipolarismo, a favore di un sistema tendenzialmente bipartitico. Registra con sorpresa l'avversione al premio di maggioranza manifestata dal segretario del Partito democratico, il quale peraltro è stato eletto sindaco di Roma con un sistema elettorale che gli consente di amministrare la capitale proprio grazie a un premio di maggioranza. Il testo presentato rappresenta un tentativo inaccettabile di cancellare identità e forze politiche per forza di legge e senza alcuna gradualità; l'assenza del premio di maggioranza e la fissazione di una soglia di sbarramento al 5 per cento hanno persino ottenuto l'effetto paradossale di indurre i partiti minori a preferire alla riforma così prefigurata l'esito di un *referendum* originariamente concepito proprio per contrastare la frammentazione del sistema politico.

Il Governo, finora spettatore, sarà presto costretto a prendere posizione, soprattutto se l'esame dei disegni di legge non dovesse concludersi con il conferimento di un mandato al relatore per riferire all'Assemblea: in quella fase procedurale, infatti, il Governo sarà chiamato a esprimere il proprio parere sulle proposte emendative, con inevitabili conseguenze sulla tenuta della sua maggioranza. Un ulteriore aspetto critico del testo unificato, a suo avviso inaccettabile, è che agli elettori viene negata ogni possibilità di scelta degli eletti: sarebbe allora preferibile un ritorno alla legge Mattarella. Ricorda come finora i maggiori pericoli per la maggioranza di Governo siano derivati da forze politiche di medie dimensioni ovvero da singoli parlamentari, non dai partiti minori: la legge elettorale vigente, nell'attribuire un consistente premio di maggioranza nazionale alla coalizione vincente nelle elezioni per la Camera dei deputati, di fatto non riconosce un significativo potere di interdizione ai piccoli partiti. La diversa situazione del Senato deriva dall'articolazione in ambito regionale del premio. L'attuale maggioranza non dovrebbe quindi, a suo giudizio, criticare eccessivamente la legge elettorale vigente, che le ha comunque consentito di formare un Governo, a fronte di un risultato elettorale di sostanziale parità.

Conclude dichiarando la sua contrarietà all'opzione di attribuire all'elettore un unico voto e al computo in ambito circoscrizionale dei voti; si dichiara inoltre favorevole alla reintroduzione delle preferenze, un sistema che consente una selezione democratica della classe dirigente e che è presente non solo per le elezioni locali, ma anche nella legge per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo. Anzi, in proposito egli osserva che la critica rivolta al voto di preferenza, fondata sul presunto carattere corruttivo di tale modalità di elezione, in effetti è tutt'altro che fondata: proprio nelle assemblee locali, più vulnerabili a infiltrazioni e condizionamenti impropri, quel sistema di voto non è in contestazione

mentre per il Parlamento nazionale, dove la possibilità di incidere in interventi diretti è comunque assai mediata, il voto di preferenza è ingiustificatamente demonizzato.

Il presidente BIANCO ringrazia il senatore Storace per il suo intervento e sospende momentaneamente la trattazione dei disegni di legge in titolo.

L'esame è quindi momentaneamente sospeso.

(772) Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta dell'11 dicembre 2007

(Esame e rinvio)

Il presidente BIANCO ricorda che il disegno di legge n. 772, il cui esame in sede referente si era concluso lo scorso 30 maggio, è stato rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta dell'11 dicembre 2007; informa inoltre che il Governo ha presentato un emendamento al medesimo disegno di legge, pubblicato in allegato al resoconto.

Il ministro Linda LANZILLOTTA illustra l'emendamento 1.2000, con il quale il Governo intende assicurare una più rapida operatività alla nuova disciplina dei servizi pubblici locali, ritenuta particolarmente urgente non solo come fattore di sviluppo, ma anche per il suo impatto sui costi, sulle tariffe, e conseguentemente sulle imposte locali, incidendo pertanto anche sul potere di acquisto delle famiglie.

Aderendo a un invito formulato in Commissione a dettare norme direttamente applicabili anziché prevedere il conferimento di deleghe al Governo, l'emendamento traduce in disposizioni di legge i principi e criteri direttivi di delega approvati dalla Commissione. Si sofferma, in particolare, sulla disposizione che conserva all'ente locale la libertà di scegliere tra l'esercizio in forma diretta, attraverso aziende speciali, e quello in forma imprenditoriale attraverso società di capitali, miste, pubbliche o private, in quest'ultimo caso facendo sempre ricorso a procedure competitive.

Si prevede inoltre che, a determinate condizioni e previa verifica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, possa farsi ricorso all'affidamento diretto. Dopo aver segnalato che l'emendamento contiene la clausola sociale mentre per le norme di tutela dei consumatori opera il rinvio alle disposizioni confluite nella legge finanziaria, auspica una rapida conclusione di questa fase dell'esame.

Il presidente BIANCO ricorda l'esame approfondito già svolto dalla Commissione sul disegno di legge in titolo: ritiene pertanto che nel prossimo Ufficio di Presidenza si potrà fissare un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 1.2000 congruo ma ravvicinato.

Ha quindi la parola il senatore PASTORE (*FI*) il quale, dopo aver ricordato l'atteggiamento costruttivo dei Gruppi di opposizione, dichiara di apprezzare la scelta a favore di norme immediatamente applicabili, pur manifestando delusione per il contenuto dell'emendamento: non solo per l'esclusione dei servizi idrici, quanto per l'incomprensibile scelta di consentire l'esercizio di servizi pubblici attraverso aziende speciali o in economia. Tali opzioni infatti non rappresentano certamente una modernizzazione dei servizi. La sua parte politica, a differenza di alcuni Gruppi di maggioranza, non ha adottato alcuna tecnica ostruzionistica nell'esame dell'iniziativa in titolo, né intende ricorrervi ora, pur intendendo presentare proposte di modifica.

Il senatore SALVI (*SDSE*) manifesta il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dal Ministro, condividendo in particolare la scelta di mantenere il regime pubblico per i servizi idrici. Osserva come si sia sviluppato a livello locale un intreccio inaccettabile tra pubblico e privato, che costituisce un ostacolo alla funzionalità. Occorre a suo giudizio operare scelte decise, individuando i servizi da mantenere in ambito pubblico e quelli per i quali, invece, sia prevalente una logica di efficienza e di concorrenzialità, da affidare alle dinamiche di mercato nella garanzia della parità tra soggetti pubblici e privati, sradicando in ogni caso la commistione di interessi pubblici e privati che costituisce anche una fonte di possibile corruzione.

Il senatore SARO (*DCA-PRI-MPA*) osserva come nonostante l'impronta decisionista impressa dal Ministro, il disegno di legge del Governo sia all'esame del Senato da oltre un anno: nel frattempo si sono verificati processi di acquisizione e fusioni che hanno profondamente mutato l'assetto dei servizi pubblici locali accentuandone i caratteri di oligopolio. L'iniziativa del Governo appare quindi ancor più inadeguata a incidere su tale assetto; sono ormai presenti infatti strutture dotate di rilevanti poteri di intervento e pressione anche in settori del tutto estranei ai servizi pubblici, e peraltro prive di ogni scrupolo in merito alle tariffe, con inevitabili gravi danni per il potere di acquisto delle famiglie.

Conclude esprimendo un giudizio negativo sull'iniziativa del Governo che non è idonea a realizzare una reale liberalizzazione né una riduzione delle tariffe; le forze politiche di sinistra dovrebbero a suo avviso fare autocritica, prendendo atto che hanno rinunciato a tutelare i ceti più deboli.

Ha quindi la parola il senatore SAPORITO (*AN*) il quale ricorda l'atteggiamento costruttivo del suo Gruppo, che ha ritirato la pregiudiziale presentata in Aula al disegno di legge in titolo, condividendo il rinvio in Commissione. Preannuncia la presentazione di subemendamenti, in particolare per correggere il testo nel senso di riconoscere alle Regioni ambiti di intervento legislativo in materia, in coerenza con gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale.

Il relatore SINISI (*PD-Ulivo*) considera favorevolmente l'emendamento presentato dal Governo al disegno di legge in titolo, con il quale si recepisce una richiesta di metodo sollevata proprio dai Gruppi di opposizione. Auspica una rapida conclusione di questa fase dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(20) Vittoria FRANCO ed altri. – *Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione*

(129) CUTRUFO. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza*

(600) Helga THALER AUSSERHOFER ed altri. – *Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento*

(904) CASSON ed altri. – *Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1118) Laura BIANCONI. – *Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive*

(1391) SALVI e VILLONE. – *Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati*

(1392) CALDEROLI. – *Modificazioni della normativa per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*

(1442) CABRAS ed altri. – *Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(1450) TONINI ed altri. – *Introduzione del sistema elettorale proporzionale in circoscrizioni provinciali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1455) CUTRUFO. – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*

(1474) CALDEROLI. – *Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1553) RUSSO SPENA ed altri. – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per introdurre un sistema elettorale proporzionale personalizzato*

(1572) PETERLINI ed altri. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime*

(1573) *PETERLINI ed altri.* – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino-Alto Adige*

(1583) *Silvana AMATI ed altri.* – *Misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive*

(1604) *PETERLINI ed altri.* – *Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(1643) *Manuela PALERMI ed altri.* – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica*

(1673) *Anna FINOCCHIARO ed altri.* – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recanti l'introduzione di un sistema elettorale maggioritario a doppio turno con ballottaggio. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali*

(1675) *STORACE.* – *Norme per l'abrogazione della vigente legge elettorale*

(1699) *QUAGLIARIELLO ed altri.* – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di previsione del premio di maggioranza e di soglia di sbarramento*

(1710) *BERSELLI ed altri.* – *Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero*

(1712) *TURANO ed altri.* – *Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché norme per l'espressione del voto nella circoscrizione Estero*

(1722) *PASTORE ed altri.* – *Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*

(1746) *BACCINI e CICCANTI.* – *Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali*

– e petizioni nn. 69, 189, 385, 387 e 439 ad essi attinenti

(Ripresa dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, precedentemente sospeso.

Il senatore PASTORE (*FI*) si dice persuaso, anzitutto, della necessità di mantenere un impianto bipolare nel sistema politico, anche seguendo formule elettorali di tipo proporzionale, che siano a tale scopo opportunamente orientate. Occorre, infatti, garantire tanto la rappresentatività quanto la governabilità, esigenze entrambe avvertite sia nella discussione politica sia tra i cittadini. Le riforme avviate negli anni '90 a suo parere hanno migliorato il sistema rappresentativo e di governo, però si è verificato anche un fenomeno di progressiva frammentazione politica, non già determinata da aggregazioni, per quanto minoritarie, rispondenti a interessi e orientamenti sedimentati, ma spesso dalla ricerca esclusiva di una rendita di posizione offerta dai nuovi sistemi elettorali, che permettevano a piccoli

gruppi o persino a singoli esponenti politici un potere di interdizione. Così è stato con la legge elettorale previgente, così è con la legge attuale. Nel sistema politico e istituzionale dei poteri locali tale questione è meno rilevante perché l'elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia e del Presidente della Regione e la necessità di ritornare alle elezioni in caso di cambiamento della maggioranza depotenziano radicalmente ogni velleità interdittiva. Viceversa nel sistema politico nazionale tale garanzia potrebbe essere offerta solo da nuovi dispositivi costituzionali, ad esempio analoghe a quelli approvati dalla precedente maggioranza nella Legislatura trascorsa.

La proposta di testo unificato avanzata dal presidente Bianco, relatore alla Commissione, per il suo Gruppo è una base di partenza utile, anche se vi sono elementi specifici non condivisibili. Circa la salvaguardia della dislocazione bipolare tra le forze politiche, la dichiarazione preventiva è già qualcosa, anche se egli dichiara di preferire un sistema premiale incluso nella formula elettorale. Osserva, quindi, che vi sono aspetti tutt'altro che secondari da approfondire e risolvere. In primo luogo, l'opzione tra voto unico e voto duplice, che non comporta solo valutazioni di opportunità o di convenienza per i diversi partiti: infatti, mentre in Germania la divaricazione possibile nell'orientamento degli elettori in forza dei due voti viene riportata ad equilibrio attraverso l'incremento del numero di deputati eletti al Bundestag, che garantisce comunque il riparto proporzionale, ciò non sarebbe possibile in Italia, per vincolo costituzionale.

A suo avviso, inoltre, la tendenza alla frammentazione e alla costruzione artificiosa di formazioni politiche e di competitori elettorali, dovrebbe essere contrastata anche prevedendo un limite minimo, per circoscrizione, alla proposizione di candidature indipendenti, tra loro necessariamente collegate.

Dichiara di apprezzare, infine, il tentativo compiuto dal Presidente Bianco di realizzare una difficile sintesi tra le proposte in esame.

Il senatore VITALI (*PD-Ulivo*) si associa, anzitutto, agli apprezzamenti rivolti al lavoro compiuto dal presidente Bianco, relatore alla Commissione. Ricorda, quindi, che quasi unanimi sono state, nel corso della discussione svolta finora, le voci di sostegno a una riforma elettorale fondate tanto sulla denuncia dei difetti propri della legge vigente quanto sulla necessità di scongiurare i gravi inconvenienti che potrebbero derivare da un successo del referendum abrogativo. Tali voci sono anche tra coloro che oggi mostrano un'aperta ostilità alla proposta avanzata dal presidente Bianco, come possibile testo base della discussione, che invece a suo avviso ha tutti i caratteri del comune denominatore sul quale costruire una riforma elettorale condivisa. Per quanto lo riguarda, egli dichiara di mantenere una spiccata preferenza per la dinamica bipolare del confronto politico, sia pure fondata su un sistema elettorale proporzionale con soglia di sbarramento, senza premio di maggioranza ma con opportune correzioni di segno maggioritario; al riguardo, ritiene necessario prevenire la costituzione di un terzo polo a vocazione funzionalmente opportunista, diretta

cioè a ricercare l'alleanza contingente, verso la destra o verso la sinistra dello schieramento politico. Altra esigenza da lui particolarmente avvertita è quella di ridurre la frammentazione politica: segnala in proposito una ricerca recente, in esito alla quale sono stati censiti in Italia ben 34 partiti e movimenti politici con propria rappresentanza parlamentare, in sede nazionale ed europea. Il testo predisposto dal Presidente, dunque, costituisce una buona base di discussione anche per quanti, come lui stesso, sostengono altre opzioni di sistema elettorale, in particolare quella, avanzata tra gli altri dal senatore Tonini con il disegno di legge n. 1450, che prevede una formula proporzionale su base circoscrizionale, ma con circoscrizioni particolarmente ridotte nelle dimensioni, in modo da garantire il necessario correttivo di segno maggioritario. Anche per questo ritiene che sia particolarmente qualificante la scelta del voto unico, anziché del voto duplice, perché essa, come altri aspetti del testo del relatore, dimostra che si tratta di una base di discussione che contiene elementi tra loro coerenti, ma suscettibili di essere orientati in modo da contemperare le due esigenze più diffusamente condivise, di assicurare una rappresentanza proporzionale e di imprimere a quella rappresentanza la necessaria correzione maggioritaria.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,40.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1588 E 942 E SUGLI
EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1588**

La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 1588, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni. All'articolo 3, si ritiene necessario modificare l'ultimo periodo del comma 3 escludendo la possibilità di approvazione dello Statuto della Fondazione – o delle sue successive modificazioni – sulla base di un meccanismo di silenzio-assenso, valutato particolarmente incongruo in considerazione della rilevanza dell'atto in questione.

Si segnala inoltre l'opportunità di modificare le disposizioni che regolano le procedure di nomina dei componenti del Consiglio della Fondazione di cui all'articolo 5. In particolare, si ritiene necessario riconsiderare il comma 3, che riconduce il potere di nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio a organi espressione delle forze politiche, quali la Commissione di parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sul servizio pubblico radiotelevisivo e la Conferenza Stato-Regioni. Tale configurazione del potere di nomina, infatti, non solo contraddice uno dei principali obiettivi sottesi al disegno di legge, evidenziato dalla stessa relazione, di recuperare «autonomia, garantita da nuove regole di *governance* idonee ad allentare il controllo della politica sul servizio pubblico»; ma appare anche configurato in modo improprio, poiché attribuisce la nomina di due componenti, come detto, alla Conferenza Stato-Regioni, organo nel quale sono rappresentati i soli esecutivi regionali: tale previsione appare quindi contrastare con gli orientamenti della Corte costituzionale, che ha sancito l'esigenza di garantire indipendenza del sistema pubblico radiotelevisivo, attraverso il richiamo al Parlamento piuttosto che all'esecutivo.

In merito al potere di revoca di cui al comma 16, pur condividendo l'esigenza di prevedere meccanismi che consentano la rimozione di uno o più componenti in caso di necessità, si invita a valutare l'opportunità della scelta che attribuisce alla Commissione di vigilanza un potere di revoca nei confronti di tutti i componenti del Consiglio della Fondazione.

Sempre con riferimento all'articolo 5, si segnala inoltre che la composizione del Consiglio della Fondazione appare pletorica, mentre la procedura di selezione attraverso la sollecitazione pubblica di autocandidature e successive audizioni è considerata particolarmente complessa e di difficile applicazione. Quanto infine alla durata in carica dei componenti del Consiglio della Fondazione, si segnala l'opportunità di ridurla.

Esaminati altresì gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1588, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, riferendo ad essi, in quanto compatibili, le osservazioni formulate sul testo.

Esaminato infine il disegno di legge n. 942 esprime per quanto di competenza un parere non ostativo riferendo ad esso in quanto compatibili le osservazioni formulate in riferimento al disegno di legge n. 1588.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI
DISEGNI DI LEGGE NN. 1588 E 942 E SUGLI EMEN-
DAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1588**

La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 1588,

premessi che nel dibattito si è registrata l'opinione di un senatore secondo la quale l'affidamento per concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo alla Fondazione RAI con norma di legge potrebbe porsi in contrasto con principi di tutela della concorrenza garantiti dalla Costituzione, e secondo la quale occorrerebbe ricondurre al Parlamento – e segnatamente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sul servizio pubblico radiotelevisivo – i poteri di nomina e revoca oggetto del disegno di legge, e in particolare i poteri sul Consiglio di amministrazione della RAI s.p.a.;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni. All'articolo 3, si ritiene necessario modificare l'ultimo periodo del comma 3 escludendo la possibilità di approvazione dello Statuto della Fondazione – o delle sue successive modificazioni – sulla base di un meccanismo di silenzio-assenso, valutato particolarmente incongruo in considerazione della rilevanza dell'atto in questione.

Si segnala inoltre l'opportunità di modificare le disposizioni che regolano le procedure di nomina dei componenti del Consiglio della Fondazione di cui all'articolo 5. Si osserva, preliminarmente, che è necessario, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, garantire il pluralismo nella complessiva *governance* del sistema RAI, quali che siano le forme tecniche adottate, sottraendo peraltro le scelte aziendali a qualsiasi indebita influenza, ed evitando in specie il condizionamento da parte di soggetti politici e di Governo. In particolare, si ritiene necessario riconsiderare il comma 3, che riconduce il potere di nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio a organi espressione delle forze politiche, quali la Commissione di parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sul servizio pubblico radiotelevisivo e la Conferenza Stato-Regioni. Tale configurazione del potere di nomina, infatti, non solo contraddice uno dei principali obiettivi sottesi al disegno di legge, evidenziato dalla stessa relazione, di recuperare «autonomia, garantita da nuove regole di *governance* idonee ad allentare il controllo della politica sul servizio pubblico»; ma appare anche configurato in modo improprio, poiché attribuisce la nomina di due componenti, come detto, alla Conferenza Stato-Regioni, organo nel quale sono rappresentati i soli esecutivi regionali: tale previsione appare quindi contrastare con gli orientamenti della Corte costituzio-

nale, che ha sancito l'esigenza di garantire indipendenza del sistema pubblico radiotelevisivo, attraverso il richiamo al Parlamento piuttosto che all'esecutivo. Il parere non ostativo è pertanto condizionato alla modifica di tale norma, escludendo il potere di nomina in capo alla Conferenza Stato-Regioni, ed eventualmente configurando in modo diverso l'indicazione di componenti da parte delle Regioni.

In merito al potere di revoca di cui al comma 16, pur condividendo l'esigenza di prevedere meccanismi che consentano la rimozione di uno o più componenti in caso di necessità, si invita a valutare l'opportunità della scelta che attribuisce alla Commissione di vigilanza un potere di revoca nei confronti di tutti i componenti del Consiglio della Fondazione.

Sempre con riferimento all'articolo 5, si segnala inoltre che la composizione del Consiglio della Fondazione appare pletorica e andrebbe sorretta da oggettive ragioni di rappresentanza quanto alla individuazione dei componenti. Inoltre, la procedura di selezione attraverso la sollecitazione pubblica di autocandidature e successive audizioni è considerata particolarmente complessa e di difficile applicazione. Quanto infine alla durata in carica dei componenti del Consiglio della Fondazione, si segnala l'opportunità di ridurla.

Esaminati altresì gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1588, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, riferendo ad essi, in quanto compatibili, le condizioni e osservazioni formulate sul testo.

Esaminato infine il disegno di legge n. 942 esprime per quanto di competenza un parere non ostativo riferendo ad esso in quanto compatibili le condizioni e osservazioni formulate in riferimento al disegno di legge n. 1588.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 772**Art. 1.****1.2000**

IL GOVERNO

Sostituire gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 con il seguente:

«Art. 1. - (*Affidamento dei servizi pubblici locali*) – 1. L'erogazione dei servizi pubblici che hanno per oggetto produzione di beni ed attività a favore della collettività locale per realizzare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile avviene con conferimento della gestione del servizio:

a) a società di capitali individuate mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di appalti pubblici e di servizi pubblici;

b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, nella quale il socio privato detenga una quota non inferiore al 30%, a condizione che quest'ultimo sia scelto mediante procedure ad evidenza pubblica, nelle quali siano già stabilite le condizioni, le modalità e la durata della gestione del servizio, che sia vietata la proroga o la rinnovazione dell'affidamento alla sua scadenza e che siano previste le modalità di liquidazione del socio, al momento della scadenza dell'affidamento del servizio.

2. In deroga alle modalità ordinarie di affidamento indicate al comma 1, la gestione del servizio può essere assegnata a società a capitale interamente pubblico, partecipate dall'ente locale, che abbiano i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione *in house* e, in particolare, nei confronti delle quali l'ente proprietario eserciti un controllo analogo a quello che esercita nei confronti dei propri uffici, nelle sole situazioni che, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non consentono un efficace ed utile ricorso al mercato. In tale caso l'ente locale deve dare adeguata pubblicità alla relativa determinazione, motivandola in base ad un'analisi di mercato e ad una valutazione comparativa con l'offerta privata, e trasmettere una relazione, contenente gli esiti delle predette verifiche, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore, ove costituite, che esprimono il loro parere nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Alle società *in*

house si applicano le procedure di selezione pubblica del personale e quelle ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi.

3. Resta ferma la possibilità per gli enti locali di gestire i servizi in economia, anche mediante le aziende speciali, ivi comprese quelle costituite in forma consortile, che operano secondo le modalità ed i limiti indicati all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dalla presente legge.

4. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 8, i soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, con esclusione dei servizi idrici di cui al Titolo II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate anche in forma indiretta, né partecipando a gare. Il divieto di cui al periodo precedente si applica anche ai soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi. Ai fini dell'applicazione del presente comma e del successivo comma 9, si considerano affidamenti diretti anche quelli disposti in favore di società miste in difformità dalle prescrizioni di cui al comma 1, lettera b). I divieti di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2008.

5. Ferma restandone la proprietà pubblica, le reti, gli impianti e gli altri beni destinati all'esercizio dei servizi pubblici sono vincolati all'uso pubblico e ne deve essere garantita la disponibilità al fine dell'affidamento della gestione.

6. Nel rispetto degli *standard* qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore, gli enti locali definiscono le caratteristiche del servizio, quanto alla qualità, alla sicurezza, alle condizioni di prestazione ed economiche, allo sviluppo e potenziamento, e definiscono le modalità di vigilanza e controllo della gestione.

Nell'affidamento del servizio, le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono preferenza, mediante l'inserimento di apposite clausole nei bandi e nei capitolati di gara, alle imprese che assicurano il mantenimento dei livelli occupazionali relativi alla gestione precedente e l'adozione di specifiche misure di rispetto dell'ambiente e di tutela dei lavoratori. Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore.

7. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono disciplinati da un contratto di servizio, allegato al capitolato di gara e stipulato al momento dell'affidamento, nel quale sono obbligatoriamente stabiliti, oltre gli elementi di cui al comma 5, il periodo di validità, il programma di esercizio e la dimensione di offerta dei servizi, i livelli minimi qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare e gli obiettivi di miglioramento,

i profili economici del rapporto contrattuale, gli *standard* qualitativi e quantitativi minimi del servizio, definiti in termini di livelli specifici e livelli generali, i meccanismi di rendicontazione analitica e di controllo degli *standard* qualitativi dei servizi e dell'osservanza degli obblighi assunti dal gestore, nonché, nei casi di grave violazione di questi ultimi, il potere dell'ente locale di risolvere il contratto e le modalità di incentivazione e di penalizzazione del gestore finalizzate al miglioramento dell'efficienza e della qualità del servizio.

8. All'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti i seguenti commi: "9. La contabilità dell'azienda speciale, i rapporti di lavoro dalla stessa instaurati e la sua attività contrattuale sono soggetti alla disciplina di diritto pubblico applicabile all'ente di riferimento, anche ai fini del consolidamento dei dati del suo bilancio con quelli del bilancio dell'ente locale. 10. L'azienda speciale può operare esclusivamente in favore dell'ente locale di riferimento, non può ricevere affidamenti al di fuori del relativo territorio e non può costituire società di capitali o acquisire partecipazioni in esse."

9. Gli affidamenti diretti di servizi pubblici locali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge cessano alla scadenza contrattuale o di legge, con esclusione di ogni proroga o rinnovo. A decorrere dal 1° gennaio 2011 gli organismi affidatari diretti dei servizi pubblici locali, ivi compresi le società *in house* e le aziende speciali, sono soggetti al patto di stabilità interno.

10. Le disposizioni che precedono si applicano a tutti i servizi pubblici, fatta eccezione per il servizio idrico di cui al Titolo II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e per i relativi gestori, e prevalgono sulle disposizioni di settore con esse incompatibili.

11. Sono abrogati gli articoli 112, 113 e 113-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 35, commi 6, 7, 9, 10, 11 e 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

12. Ai fini della tutela degli utenti dei servizi pubblici locali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 101 della legge finanziaria 2008.».

185^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BIANCO

Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali Naccarato.

La seduta inizia alle ore 15.

DEL PROVVEDIMENTO NORMATIVO PREFIGURATO AL FINE DI CORREGGERE UNA DISPOSIZIONE INTRODotta IN SEDE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE N. 181 DEL 2007

Il senatore MALAN (*FI*) rappresenta l'esigenza di apprendere direttamente dal Governo quali sono i propositi di intervento normativo, e quali i percorsi tecnici conseguenti, da intraprendere in ragione della necessità di porre rimedio all'errore di formulazione dell'articolo 1-*bis* introdotto dal Senato nell'approvare il disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo. Ciò sulla base di notizie secondo le quali la Camera dei deputati non approverebbe subito tale correzione a causa della priorità conferita alla conversione in legge; se ne ricaverebbe la conseguenza che il Governo dovrà provvedere con un decreto apposito o con una misura inserita in un decreto già preannunciato. Trattandosi di materia di competenza della Commissione, auspica che il Governo possa riferire quanto prima in questa sede.

Il PRESIDENTE assicura che rappresenterà tale richiesta al Presidente del Senato e al Ministro per i rapporti con il Parlamento.

IN SEDE REFERENTE

(20) Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione

(129) CUTRUFO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza

(600) Helga THALER AUSSERHOFER ed altri. – Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento

- (904) CASSON ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
- (1118) Laura BIANCONI. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive
- (1391) SALVI e VILLONE. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati
- (1392) CALDEROLI. – Modificazioni della normativa per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
- (1442) CABRAS ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
- (1450) TONINI ed altri. – Introduzione del sistema elettorale proporzionale in circoscrizioni provinciali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
- (1455) CUTRUFO. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533
- (1474) CALDEROLI. – Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
- (1553) RUSSO SPENA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per introdurre un sistema elettorale proporzionale personalizzato
- (1572) PETERLINI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime
- (1573) PETERLINI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino – Alto Adige
- (1583) Silvana AMATI ed altri. – Misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive
- (1604) PETERLINI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati
- (1643) Manuela PALERMI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica
- (1673) Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recanti l'introduzione di un sistema elettorale maggioritario a doppio turno con ballottaggio. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali
- (1675) STORACE. – Norme per l'abrogazione della vigente legge elettorale

(1699) *QUAGLIARIELLO ed altri.* – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di previsione del premio di maggioranza e di soglia di sbarramento*

(1710) *BERSELLI ed altri.* – *Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero*

(1712) *TURANO ed altri.* – *Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché norme per l'espressione del voto nella circoscrizione Estero*

(1722) *PASTORE ed altri.* – *Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*

(1746) *BACCINI e CICCANTI.* – *Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali*

- e petizioni nn. 69, 189, 385, 387 e 439 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore CABRAS (*PD-Ulivo*) ricorda che la Commissione sta svolgendo un dibattito sulla proposta di testo unificato avanzata dal relatore al fine della sua eventuale adozione come testo base per il seguito dell'esame: occorre quindi a suo giudizio evitare per quanto possibile di anticipare una discussione nel merito, che potrà più utilmente svolgersi in fase emendativa. Esprime preoccupazione per alcuni rilievi mossi al testo, in primo luogo quelli volti a individuarne la paternità. Ricorda che i Governi dell'epoca svolsero un ruolo attivo nell'approvazione della legge elettorale vigente e nell'*iter* delle proposte di riforma esaminate nella XIII legislatura. L'incarico a redigere un testo unificato è stato conferito al Presidente, in qualità di relatore, proprio perché in questo caso è assente una iniziativa del Governo o una posizione unitaria della maggioranza: l'impegno del Presidente è stato proprio quello di formulare una proposta che rappresentasse la mediazione più ampia possibile.

Manifesta il proprio apprezzamento per il testo, auspicando che la Commissione lo assuma quanto prima a base dell'esame, consentendo così l'avvio di un confronto nel merito delle varie opzioni.

Rileva come nessuna forza politica abbia finora mostrato una reale disponibilità a rinunciare alle proprie posizioni; conferma la sua personale preferenza per il sistema proposto con il disegno di legge n. 1673, maggioritario a doppio turno, il quale non nega il pluralismo, ma lo coniuga alle esigenze di governabilità e stabilità. Prende atto della prevalente propensione per un sistema proporzionale, che dovrebbe essere corretto, a suo giudizio, avvicinandolo a quel modello.

Esprime una preferenza per il computo dei voti a livello circoscrizionale e per la previsione di circa quaranta circoscrizioni; quanto alle op-

zioni presenti nel testo unificato, considera preferibile quella che prevede il voto unico.

Dopo aver ricordato che si può cercare una mediazione solo se tutte le parti politiche concorrono a individuare possibili convergenze, conclude ricordando che il suo Gruppo ritiene possibile evitare il *referendum* solo con l'approvazione di una riforma elettorale che non presenti i difetti di quella vigente, primo tra tutti quello di essere espressione di una sola parte politica.

Il senatore PETERLINI (*Aut*) esprime apprezzamento per il testo unificato presentato dal Presidente, auspicando che esso sia assunto a base dell'esame. Concorda con la necessità di realizzare la convergenza più ampia possibile sulla riforma elettorale, escludendo che possa essere approvata dalla sola maggioranza. Condividendo l'impostazione del testo, esprime tuttavia talune riserve: il modello ideale di legge elettorale dovrebbe infatti, a suo giudizio, favorire un rapporto più diretto tra eletti ed elettori, un aspetto del tutto assente nella legge vigente e non sufficientemente valorizzato nel testo unificato. Egli ritiene preferibile un sistema basato su collegi uninominali: a questo scopo la soluzione più opportuna sarebbe quella di ripristinare quanto previsto dalla legge elettorale vigente, che ben si adatterebbe a un'eventuale revisione costituzionale che riducesse il numero dei parlamentari individuandolo – in ipotesi – in quello dei collegi uninominali così determinati. In subordine potrebbe considerarsi la reintroduzione del voto di preferenza per l'attribuzione di seggi con il sistema proporzionale.

La riforma elettorale sembrava dover procedere parallelamente alla revisione costituzionale; il modello federale all'esame della Camera dei deputati, pur condivisibile nella scelta di ispirarsi al modello austriaco piuttosto che a quello tedesco, tuttavia riduce eccessivamente il ruolo del Senato. A suo avviso, il modello cui occorrerebbe ispirarsi è invece quello della Svizzera, che salvaguarda il principio dell'elezione diretta dei componenti della seconda Camera.

Sottolinea l'esigenza che la nuova legge elettorale preveda una clausola di salvaguardia per le minoranze linguistiche, in assenza della quale sarebbe violata la Costituzione e gli accordi internazionali in materia. A tale riguardo, prende atto con soddisfazione che tale clausola è presente nel testo unificato per quanto riguarda il Senato. Occorrerà pertanto introdurre una disciplina apposita anche nella novella alla legge per l'elezione della Camera dei deputati. Manifesta sin d'ora la piena adesione del suo Gruppo al testo unificato riformulato in questo senso.

Il senatore RIPAMONTI (*IU-Verdi-Com*) preannuncia che egli chiederà l'assegnazione in sede consultiva del testo unificato alla Commissione bilancio; esso infatti comporta a suo giudizio spese derivanti dalla ridefinizione sia delle circoscrizioni, sia dei collegi, nonché dall'aumento delle sezioni elettorali e dalla definizione delle schede elettorali.

Quanto all'incontro che il Presidente, relatore sui disegni di legge in titolo, ha avuto con il segretario del Partito Democratico egli ribadisce il proprio dissenso, già manifestato in altra sede, censurando tale modalità di lavoro.

Il presidente BIANCO (*PD-Ulivo*) precisa di avere incontrato i *leader* di tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione.

Il senatore RIPAMONTI (*IU-Verdi-Com*) obietta che si tratta, a suo avviso, di una procedura non corretta; chiede inoltre di conoscere se il testo unificato avanzato dal Presidente derivi da quell'incontro: una circostanza che, se confermata, sarebbe censurabile. Sarebbe preferibile che il Partito Democratico presentasse una sua proposta contribuendo così a chiarire i termini del dibattito in corso. D'altra parte, esprime stupore per l'atteggiamento di alcune forze politiche, che sembrano attribuire alle scelte operate in materia elettorale il valore di una soluzione dei molti, gravi problemi che affliggono il Paese.

Manifesta la propria preferenza per il sistema maggioritario, che ancor oggi connota le formule elettorali delle regioni e degli enti locali: tale opzione non solo è stata da tempo valutata con favore e assimilata dagli elettori, ma ha il pregio di aver garantito governabilità, pluralismo e una soglia di sbarramento implicita virtuosa in quanto funzione del numero di seggi da attribuire e della consistenza della popolazione. Ritiene inoltre positiva la previsione di un premio di maggioranza.

L'esigenza emersa nel dibattito recente di porre fine a un bipolarismo definito «coatto» non è invece condivisibile, come testimonia la positiva esperienza negli enti locali. Il problema reale è semmai il rispetto dei programmi di governo e degli impegni assunti con gli elettori, come dimostra l'esperienza più recente sui temi dell'abbassamento della pressione fiscale o delle riforme costituzionali: la soluzione non è quindi una riforma elettorale, bensì la creazione dei presupposti per la formazione di maggioranze più coese nei programmi. Ricorda che i partiti minori hanno sempre dato prova di lealtà; è stata la nascita del Partito Democratico, piuttosto, a comportare la nascita di cinque nuove componenti politiche in Senato. In conclusione, considera necessaria una riflessione più approfondita sul bipolarismo, rivalutando il sistema maggioritario, il quale ha creato le condizioni che hanno consentito ad alcuni partiti minori – come gli ecologisti – di svolgere un ruolo di governo.

Quanto alle affermazioni di alcune forze politiche – e segnatamente di Rifondazione comunista – che auspicano una legge elettorale che consenta di decidere dopo le elezioni se porsi all'opposizione o partecipare al Governo, ricorda che tale scelta spetta in primo luogo agli elettori. Peraltro il sistema elettorale delineato dal testo unificato avanzato dal presidente relatore non risponde a tale esigenza.

Egli esprime preoccupazione per l'affermarsi nel dibattito politico di una tendenza poco democratica verso il bipartitismo: formule elettorali che escludono dal Parlamento forze politiche che ottengano due milioni

di voti costituirebbero infatti una scelta contraria ai principi democratici di rappresentanza. Il suo Gruppo non condivide il testo unificato, che a suo giudizio testimonia un progetto condiviso dal Partito Democratico e da Forza Italia: preannuncia un'opposizione assai rigorosa per il caso che l'esame in Commissione non si concluda con il conferimento del mandato al relatore e che il testo sia discusso in Assemblea senza relatore. Osserva, peraltro, che in tale ipotesi il Governo si vedrà costretto ad esprimere il parere sugli emendamenti, mettendo a repentaglio la sua stessa sopravvivenza. Appare evidente allora come vi sia, sullo sfondo, l'ipotesi di un governo istituzionale.

Sottolinea ancora un volta che abolire per legge i partiti minori per favorire quelli maggiori non è democratico, spettando ai soli elettori la scelta delle forze politiche rappresentate in Parlamento. Un'iniziativa di questa natura, finalizzata ad agevolare la nascita di due grandi partiti in ciascuno degli schieramenti, introduce elementi di instabilità in entrambe le coalizioni. Osserva inoltre come la soglia di sbarramento potrebbe rivelarsi, nella concreta applicazione del sistema elettorale, più elevata di quella esplicita, per effetto della definizione delle circoscrizioni. Anche la previsione di un voto unico danneggia i partiti minori.

E' stato sostenuto che l'approvazione del quesito referendario avrebbe il solo effetto di sostituire le coalizioni di liste con liste di coalizione; egli ricorda, però, che il segretario del Partito Democratico si è già dichiarato indisponibile a una tale soluzione. Occorre allora prendere atto che si intende consegnare il Paese allo schieramento di centro destra, il quale invece certamente sarà capace di ritrovare la sua compattezza in caso di esito positivo del *referendum*. La sua forza politica è contraria alla proposta referendaria, ma non per questo è disponibile ad accettare una soluzione che impedisca il modello di mediazione non solo politica ma anche sociale attualmente realizzato con la presenza anche in Parlamento di partiti minori espressioni di tali istanze.

Conclude auspicando che nelle prossime riunioni dei partiti di maggioranza possano essere individuate soluzioni che evitino ripercussioni sul Governo.

Il presidente BIANCO (*PD-Ulivo*) relatore sui disegni di legge in titolo, osserva che il dibattito parlamentare non può basarsi sulle dichiarazioni e sulle notizie riportate da organi di informazione, spesso assai imprecise quando non del tutto infondate, come quella che riferisce di un suo recente incontro con il ministro Mastella. Al fine di predisporre un testo unificato che potesse rappresentare la sintesi dell'ampio numero di modelli elettorali proposti, egli ha incontrato e consultato non solo i Gruppi parlamentari, ma anche i *leader* delle forze politiche, tra cui anche il segretario del Partito democratico. Questa circostanza non inficia l'autonomia con la quale egli ha operato nel formulare il testo, come testimonia d'altronde la sua distanza sia dal disegno di legge n. 1673 sia dai contenuti della proposta avanzata dal professor Vassallo, che rispecchierebbe la posizione del segretario del Partito democratico.

Quanto alle eventuali implicazioni finanziarie, non ritiene che il testo unificato presenti profili di rilievo in merito; tuttavia, se verrà assunto a base dell'esame, si potrà considerare se richiedere una valutazione alla Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 13 dicembre 2007

93^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

DINI

Intervengono il vice ministro degli affari esteri Danieli e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Tononi.

Intervengono, inoltre, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il consulente esterno dell'Inspection Panel della World Bank, dottor Eduardo Abbott, accompagnato dai dottori Maurizio De Martino, Antonio Tricarico e Tatiana Tassoni.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(1792) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrain sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Manama il 29 ottobre 2006, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 novembre scorso.

Il presidente DINI ricorda che nella precedente seduta il senatore Mantica ha illustrato il provvedimento in titolo e il rappresentante del Governo ha replicato a delle richieste di chiarimenti del senatore Martone preannunciando la presentazione di ulteriori elementi di informazione. Essendo disponibile la documentazione presentata dal Governo ed essendo pervenuti i pareri attesi dalle altre Commissioni permanenti, di cui dà conto, ovvero scaduti i relativi termini, non essendovi ulteriori richieste di intervento, propone infine di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva, infine, la proposta del Presidente.

IN SEDE DELIBERANTE

(1108-B) Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente DINI ricorda che nella seduta di ieri sono stati illustrati gli ordini del giorno presentati in relazione al disegno di legge in titolo (pubblicati in allegato al presente resoconto), la cui trattazione è stata rinviata alla presente seduta. Cede quindi la parola al relatore Martone che ha presentato una riformulazione degli ordini del giorno di cui è proponente.

Il relatore MARTONE (*RC-SE*) illustra una riformulazione dell'ordine del giorno G/1108-B/2/3 in un nuovo testo (G/1108-B/2/3 (testo 2) allegato al resoconto della presente seduta) inclusivo anche delle problematiche affrontate dall'ordine del giorno G/1108-B/3/3, che quindi ritira. Al riguardo, sottolinea che il citato atto di indirizzo G/1108-B/2/3 (testo 2) è diretto a sancire l'impegno del Governo, nel contempo, ad adottare le opportune iniziative volte ad eliminare delle disparità nel trattamento economico dei diplomatici e del restante personale di ruolo del Ministero, ad incrementare il personale delle aree funzionali presente sulla rete estera e a rafforzare le forme di tutela sociale per il personale a contratto assunto secondo la legge locale.

Dichiara, infine, di esprimere parere favorevole sull'ordine del giorno G/1108-B/1/3 a firma del senatore Pollastri.

Il vice ministro DANIELI in relazione all'ordine del giorno G/1108-B/2/3 (testo 2) osserva che, contestualmente all'assunzione del personale a contratto prevista dal provvedimento in esame, è in corso l'attuazione di misure per l'assunzione da parte del Ministero degli affari esteri di 150 nuove unità di personale di ruolo delle aree funzionali, nonché sono state stanziare risorse per l'invio di ulteriori unità di tale personale di ruolo e per l'assunzione di contrattisti presso le sedi all'estero. In questo quadro, fa inoltre presente che gli interventi di incremento del personale dipendente presso le strutture diplomatiche e consolari devono tenere conto del rapporto sussistente tra personale di ruolo e a contratto, stabilito nella misura, rispettivamente, del 55 e del 45 per cento, anche al fine di salvaguardare le esigenze di riservatezza che attengono ad alcuni ambiti di attività degli uffici all'estero.

Dichiara, infine, di accogliere gli ordini del giorno G/1108-B/1/3 e G/1108-B/2/3 (testo 2).

Risultano quindi accolti gli ordini del giorno G/1108-B/1/3 e G/1108-B/2/3 (testo 2).

Il presidente DINI pone quindi in votazione gli articoli che risultano modificati nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Accertata la presenza del prescritto numero legale, con distinte votazioni sono approvati gli articoli da 1 a 4.

Gli articoli 9, 10 e 11 sono successivamente posti separatamente in votazione ed approvati.

Viene quindi approvato l'articolo 14.

La Commissione approva, infine, il disegno di legge 1108-B nel suo complesso.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente DINI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla politica della cooperazione allo sviluppo e sulle prospettive di riforma della relativa disciplina: audizione del consulente esterno dell'*Inspection Panel* della *World Bank*, dottor Eduardo Abbott

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 15 marzo scorso.

Il presidente DINI, dopo un breve indirizzo di saluto, cede la parola al dottor Abbott, consulente esterno dell'*Inspection Panel* della *World Bank*.

Il dottor ABBOTT illustra gli obiettivi e l'attività dell'*Inspection Panel* della Banca Mondiale, organo indipendente istituito nel 1993 per verificare i risultati della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e dell'Associazione per lo sviluppo internazionale (IDA) con riferimento all'esigenza di massimizzare i benefici sociali, economici e finanziari e minimizzare gli effetti sociali e ambientali di progetti e programmi che fruiscono di finanziamenti di tali istituzioni.

Replicando ai quesiti e alle considerazioni del presidente DINI e del senatore MARTONE (RC-SE) il dottor ABBOTT precisa che l'*Inspection Panel* gestisce per le proprie spese un bilancio autonomo finanziato dalla Banca Mondiale e offre con la sua esperienza un modello di riferimento credibile ed efficace cui guardano con interesse anche altre istituzioni internazionali e vari Stati.

Il presidente DINI, dopo aver ringraziato il dottor Abbott e i senatori intervenuti, dichiara infine conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1108-B

G/1108-B/1/3

POLLASTRI, MICHELONI, MELE, ROSSA, LIVI BACCI

Il Senato,

premessi che:

la rete diplomatico-consolare, sottoposta da anni a drastiche riduzioni di bilancio, evidenzia gravi carenze strutturali e di personale che ne impediscono la piena ed efficace funzionalità anche al servizio delle collettività italiane nel mondo e della presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali, e che da tempo suscitano le preoccupazioni delle stesse comunità italiane emigrate;

il Ministero degli affari esteri ha adottato un provvedimento di riorganizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 404, della legge finanziaria 2007, che comprende una complessiva ristrutturazione della sua articolazione centrale e, con una norma programmatica, enuncia i criteri di una riorganizzazione della rete delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti di cultura;

la riorganizzazione avviata in conformità alla citata disposizione, da concludersi entro il 2008 a termini di legge, rende necessario continuare l'attuazione del piano di riordino della rete diplomatico-consolare in maniera che sia ampiamente condiviso con il Parlamento e con le organizzazioni sindacali;

nessuna ipotesi di riorganizzazione della rete deve tradursi in minori servizi per le imprese ed i cittadini italiani all'estero e deve comprendere l'adeguamento ed il potenziamento delle dotazioni informatiche del Ministero e delle sedi all'estero nonché lo sviluppo dei servizi consolari per via telematica, assicurando che le risorse umane e finanziarie impiegate nella rete diplomatico-consolare prima dell'attuazione del piano di riordino vengano integralmente ridistribuite sulla rete quale risulterà dal nuovo assetto,

impegna il Governo:

a presentare al Parlamento, entro il 30 aprile 2008, un progetto di riordino, modernizzazione e innovazione della rete consolare e della riorganizzazione interna degli uffici diplomatico-consolari, volto a conseguire concreti recuperi in termini di efficienza della spesa ed efficacia dei servizi, e successivamente ad avviare un ampio ed approfondito dialogo con

il Parlamento stesso e gli organismi rappresentativi delle collettività all'estero, onde consentire attraverso un progetto condiviso l'adozione, con la legge finanziaria per il 2009, delle conseguenti disposizioni atte a permettere la concreta attuazione, mantenendo comunque, fino a quel termine, adeguati e soddisfacenti livelli di servizi.

G/1108-B/2/3 (testo 2)

IL RELATORE

Il Senato,

premessi che:

per la carriera diplomatica e per il personale delle aree funzionali del Ministero degli affari esteri l'indennità integrativa speciale (I.I.S.), conglobata nello stipendio limitatamente al servizio metropolitano, non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dallo stesso personale quando è in servizio all'estero;

per la dirigenza del comparto ministeri tale limitazione non è prevista;

nell'ambito del provvedimento intitolato Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali (A.S. 1108-B) è previsto, all'articolo 14, comma 1, lo stanziamento di 9 milioni di euro anche per eliminare l'evidenziata disparità di trattamento per la carriera diplomatica;

il medesimo provvedimento, all'articolo 14, comma 2, prevede un incremento di 150 unità del contingente degli impiegati a contratto a tempo indeterminato, secondo la legge locale, degli uffici all'estero;

le accresciute esigenze connesse all'erogazione di servizi ed atti consolari e la necessità di ridurre i relativi tempi procedurali richiede anche un aumento della presenza del personale delle Aree funzionali in ragione delle maggiori garanzie in termini di sicurezza ed obiettività assicurate da quest'ultimo nell'espletamento dei compiti istituzionali;

il solo incremento degli impiegati a contratto sulla rete esterna non consentirebbe di adempiere pienamente ai compiti di cui sopra;

il regime contrattuale degli impiegati con contratto regolato dalla legge locale non garantisce sempre una piena tutela dei lavoratori in caso di licenziamento,

impegna il Governo:

compatibilmente con le vigenti disposizioni sugli aspetti economici del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica ad adoperarsi affinché le risorse stanziate per il rinnovo del contratto della carriera diplomatica siano impiegate anche per le finalità sopra richiamate;

a promuovere le opportune iniziative onde pervenire ad una maggiore omogeneità della struttura del trattamento economico all'estero di

tutte le categorie di personale appartenente ai ruoli del Ministero degli affari esteri;

a valutare iniziative volte alla reintegrazione degli organici del personale delle Aree funzionali attraverso nuove assunzioni per pubblico concorso e a consentire un conseguente incremento della presenza dello stesso personale sulla rete estera;

a valutare provvedimenti volti ad accrescere le forme di tutela sociale per il personale a contratto assunto secondo la legge locale.

G/1108-B/2/3

IL RELATORE

Il Senato,

premesso che:

per la carriera diplomatica l'indennità integrativa speciale (I.I.S.), conglobata dal primo gennaio 2005 nello stipendio limitatamente al servizio metropolitano, non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dallo stesso personale quando è in servizio all'estero;

per la dirigenza del comparto ministeri tale limitazione non è prevista;

nell'ambito del provvedimento titolato Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali (A.S. 1108-B) è previsto, all'articolo 14, comma 1, lo stanziamento di 9 milioni di euro, di cui 6,8 milioni finalizzati ad eliminare l'evidenziata disparità di trattamento,

impegna il Governo:

a garantire che la quota di 6,8 milioni di euro venga effettivamente stanziata per la finalità di cui sopra;

a promuovere iniziative volte a prevedere l'estensione dello stesso trattamento di perequazione anche al personale delle aree funzionali del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero;

a ricondurre le disposizioni inerenti alla materia contrattuale contenute nel citato articolo 14 alla legge finanziaria in quanto sede propria per le questioni economiche relative ai rinnovi contrattuali.

G/1108-B/3/3

IL RELATORE

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento intitolato Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali (A.S. 1108-B), all'articolo 14, comma 2, prevede un incremento di 150 unità del contingente degli impiegati a contratto a tempo indeterminato, secondo la legge locale, degli uffici all'estero;

le accresciute esigenze connesse all'erogazione di servizi ed atti consolari e la necessità di ridurre i relativi tempi procedurali richiede anche un aumento della presenza del personale delle Aree funzionali in ragione delle maggiori garanzie in termini di sicurezza ed obiettività assicurate da quest'ultimo nell'espletamento dei compiti istituzionali;

il solo incremento degli impiegati a contratto comporterebbe sulla rete estera un ulteriore squilibrio tra le presenze di questi ultimi e del personale delle Aree funzionali;

il regime contrattuale degli impiegati a contratto di cui sopra, regolato dalla legge locale, non garantisce una piena tutela dei lavoratori in caso di licenziamento,

impegna il Governo:

a valutare iniziative volte a reperire le risorse necessarie alla reintegrazione degli organici del personale delle Aree funzionali attraverso nuove assunzioni per pubblico concorso e per consentire un aumento della presenza dello stesso personale sulla rete estera;

a valutare l'adozione di provvedimenti volti ad aumentare le garanzie per gli impiegati a contratto sulla base della legislazione locale.

94^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
TONINI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ingegnere Giandomenico Ghella, presidente del Comitato lavori all'estero dell'ANCE, accompagnato dai dottori Giulio Guarracino e Stefania Di Vecchio, dall'ambasciatore Gerardo Carante e dal dottor Roberto Lippi; il dottor Vincenzo Mannino, segretario generale della Confcooperative, accompagnato dal dottor Claudio Della Porta; il dottor Giorgio Bertinelli, vice presidente della Lega delle Cooperative, accompagnato dalla dottoressa Stefania Marcone.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TONINI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla politica della cooperazione allo sviluppo e sulle prospettive di riforma della relativa disciplina: audizione dei rappresentanti dell'ANCE

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nell'odierna seduta anti-meridiana.

Il presidente TONINI, dopo un breve indirizzo di saluto, cede la parola all'ingegner GHELLA, presidente del Comitato lavori all'estero dell'ANCE.

L'ingegnere GHELLA, dopo aver esposto i dati sulla presenza all'estero di aziende di costruzioni italiane, sottolinea come l'Italia si caratterizzi per una presenza particolarmente incisiva nei paesi in via di sviluppo. Rilevando come le imprese italiane presenti in tali paesi siano prevalentemente interessate a grandi infrastrutture o comunque ad opere che non beneficino della cooperazione italiana, sottolinea tuttavia l'importanza del supporto istituzionale dello Stato e della capacità del Paese di fare sistema.

Entrando nel merito del testo unificato predisposto dal senatore Tonini in qualità di relatore sui disegni di legge in materia di cooperazione allo sviluppo, evidenzia come l'interesse delle aziende non tanto risieda nello strumento di cui ci si intende avvalere - l'istituenda agenzia, su cui sembra concentrarsi il dibattito, o altri - quanto piuttosto sulla filosofia cui è improntata la politica di cooperazione. Al riguardo osserva che il provvedimento all'esame della Commissione sembra trascurare il ruolo delle imprese e il contributo che esse possono arrecare, anche in termini di *know how* che esse possono offrire al sistema della cooperazione italiana.

Soffermandosi su aspetti quale la fisionomia dell'istituenda agenzia, anche in rapporto al ruolo del Ministero degli affari esteri, le qualità del personale che deve essere chiamato a gestirla e la trasparenza dei contratti di appalto, conclude presentando alla Commissione una prima raccolta di documentazione e riservandosi di trasmettere delle osservazioni più analitiche in relazione alla riforma della disciplina relativa alla cooperazione allo sviluppo.

L'ambasciatore CARANTE illustra il proprio ruolo, di raccordo istituzionale con il Ministero degli affari esteri e di coordinatore per l'ANCE delle iniziative di promozione all'estero e, richiamandosi anche alla propria esperienza quale ambasciatore dell'Italia in Venezuela e nei paesi dei Carabi, sottolinea come la politica di cooperazione, pur perseguendo obiettivi specifici, non possa prescindere dagli obiettivi generali di politica estera del Paese. Riscontra pertanto come la relativa disciplina legislativa debba riflettere tale esigenza.

Il dottor LIPPI, intervenendo in qualità di esperto dell'ANCE, sottolinea l'esigenza di una valutazione complessiva dell'esperienza svolta dall'Italia nel campo della cooperazione tenendo conto che le imprese costituiscono uno degli attori fondamentali e che talora sono gli stessi paesi beneficiari a chiedere interventi di caratteri macroeconomico piuttosto che i microinterventi cui sembra invece prevalentemente orientata la cooperazione italiana.

Il presidente TONINI, ringrazia i rappresentanti dell'ANCE per le indicazioni fornite e rileva come la filosofia cui è improntato il testo unificato predisposto in qualità di relatore sui disegni di legge in materia di cooperazione allo sviluppo, vada nella direzione dianzi auspicata. Il prov-

vedimento, cercando di superare una concezione paternalista della cooperazione intesa come aiuto, si richiama infatti ai principi di interdipendenza e partenariato. Dichiarò comunque la disponibilità della Commissione a valutare con attenzione ulteriori suggerimenti ed indicazioni che potranno essere forniti rilevando che, in ogni caso, potrebbe rendersi opportuna una riflessione su temi quali un'estensione dell'istituenda Consulta per la cooperazione allo sviluppo, rappresentativa dei soggetti della società civile, anche al mondo delle imprese.

Ringraziando quindi i rappresentanti dell'ANCE dichiarò conclusa l'audizione.

Audizione dei rappresentanti della Confcooperative e della Lega delle Cooperative

Il presidente TONINI, dopo un breve indirizzo di saluto cede la parola al dottor Mannino, segretario generale della Confcooperative, e al dottor Bertinelli, vice presidente della Lega delle Cooperative.

Il dottor MANNINO, dopo aver delineato i principali caratteri dell'esperienza maturata dalle cooperative nel campo della cooperazione allo sviluppo, si sofferma sull'esigenza di esportare il modello cooperativo al fine di favorire processi di autosviluppo.

In questo quadro, sottolinea il suo apprezzamento riguardo al testo unificato all'esame della Commissione, con particolare riferimento alle norme volte ad affidare al Ministero degli esteri la regia complessiva nei vari ambiti nei quali la cooperazione si estrinseca, ritenendo opportuna l'individuazione di una chiara ripartizione tra le competenze rientranti nella responsabilità del Governo e quelle dell'Agenzia e il ricorso alla delega solo per aspetti circoscritti.

Preannuncia infine la trasmissione alla Commissione di osservazioni più analitiche sui disegni di legge inerenti alla riforma alla cooperazione.

Il dottor BERTINELLI dopo aver sottolineato la forte vocazione internazionale che contraddistingue l'attività di coordinamento della Lega delle cooperative, si sofferma sui principali progetti condotti nel campo della cooperazione, con particolare riferimento alle iniziative intraprese nel settore del commercio equo e solidale.

Passando al merito del testo unificato all'esame della Commissione, ne evidenzia taluni profili salienti, su cui esprime apprezzamento, come l'attenzione posta per i soggetti della società civile, il commercio equo e solidale e il contributo delle comunità di immigrati nonché il proficuo coordinamento che potrà derivare dall'istituzione del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS). Potrebbero invece meritare ulteriore approfondimento aspetti quali i requisiti di idoneità dei soggetti della società civile e la disciplina dei rapporti tra questi e l'istituenda Agenzia.

Consegna infine alla Commissione delle note di documentazione riservandosi di trasmettere indicazioni ulteriori e più dettagliate inerenti al testo unificato in discussione.

Il presidente TONINI ringrazia i rappresentanti della Confcooperative e della Lega delle Cooperative e dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 13 dicembre 2007

180^a Seduta*Presidenza del Presidente***MORANDO**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1903) Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale

(Parere alla 11^a Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte non ostativo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore LUSI (*PD-Ulivo*), segnala, per quanto di competenza, che si tratta degli emendamenti riferiti all'articolo 1, commi da 31 a 94, e che occorre valutare, in relazione al testo, le proposte 1.45 e 1.74. Fa presente che occorre altresì acquisire elementi di quantificazione dell'onere al fine di valutare la congruità della copertura in ordine alle proposte 1.129, 1.298, 1.24, 1.25, 1.26, 1.342. Rileva che occorre valutare gli effetti indiretti in termini di possibili comportamenti elusivi derivanti dalla mancata certificazione in ordine alla proposta 1.110. Fa presente che non risulta determinato il tenore dell'emendamento 1.242. In relazione alla proposta 1.105, segnala che occorre valutare gli effetti del combinato disposto tra la soppressione della fase transitoria prevista dal provvedimento in esame e la disciplina vigente in materia di forme contrattuali flessibili per il pubblico impiego, che pone a carico dell'amministrazione obblighi risarcitori per la violazione di disposizioni in materia di durata dei contratti a termine. Fa presente che appare determinare maggiori oneri la proposta

1.255, che estende la platea dei beneficiari del diritto al contratto part-time. Segnala che occorre valutare i complessivi effetti finanziari, in termini sia contributivi sia fiscali, della proposta 1.171.

Segnala, altresì, che le proposte 1.262 (limitatamente al comma 4), 1.30, 1.92, 1.31, 1.33, 1.51, 1.122, 1.93 (limitatamente alle parole: «con applicazione dell'aliquota media dell'ultimo biennio, ridotta del 50 per cento»), 1.14, 1.95, 1.344, 1.346, 1.359 e 1.362, appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri privi di una adeguata copertura. Fa presente l'esigenza di valutare gli effetti finanziari delle proposte 1.40, 1.41, 1.115, 1.225, 1.177, 1.226, 1.178, 1.335, 1.193, 1.345, 1.355, 1.356, 1.357 e 1.194, in quanto suscettibili di determinare oneri di rilevante entità e corredate da coperture di ingente ammontare, al fine di verificarne la neutralità finanziaria. Ritiene che occorre acquisire una quantificazione degli oneri connessi alla proposta 1.334. Fa infine presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario CASULA esprime il parere contrario dell'esecutivo su tutte le proposte rilevate dal relatore, ad eccezione delle proposte 1.45 e 1.74 sulle quali si riserva di acquisire un approfondimento da parte del Dipartimento delle politiche fiscali, nonché ad eccezione delle proposte 1.105 e 1.171, alle quali non si riconducono effetti finanziari negativi diretti.

Il presidente MORANDO rileva che le proposte 1.45 e 1.74 appaiono determinare maggiori oneri, mentre le proposte 1.105 e 1.171, così come la proposta 1.110, non appaiono determinare effetti finanziari diretti, per cui propone su queste ultime l'espressione di un parere di semplice contrarietà, senza il richiamo all'articolo 81 della Costituzione. Pone dunque ai voti un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi al disegno di legge in titolo, relativamente ai commi da 31 a 94, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.45, 1.74, 1.129, 1.298, 1.24, 1.25, 1.26, 1.342, 1.242, 1.255, 1.262 (limitatamente al comma 4), 1.30, 1.92, 1.31, 1.33, 1.51, 1.122, 1.93 (limitatamente alle parole: «con applicazione dell'aliquota media dell'ultimo biennio, ridotta del 50 per cento»), 1.14, 1.95, 1.344, 1.346, 1.359, 1.362, 1.40, 1.41, 1.115, 1.225, 1.177, 1.226, 1.178, 1.335, 1.193, 1.345, 1.355, 1.356, 1.357, 1.194 e 1.334. Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.110, 1.105 e 1.171. Esprime altresì parere non ostativo sui restanti emendamenti.».

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, in relazione all'esame della manovra finanziaria successivo all'approvazione del testo da parte della Camera dei deputati, propone un'ipotesi di calendario dei lavori, in base alla quale si prevede l'inizio della discussione sui disegni di legge finanziaria e di bilancio per lunedì 17 dicembre 2007, alle ore 17, con prosecuzione nella giornata di martedì, al fine di riferire all'Assemblea entro il termine di mercoledì 19 dicembre, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo. Propone, infine, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per lunedì 17 dicembre, alle ore 20.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,25.

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 13 dicembre 2007

143^a Seduta*Presidenza della Presidente*

Vittoria FRANCO

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Pascarella.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1848) Disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 28, 29, 30 e 31 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(701) PELLEGGATA e PALERMI. – Disposizioni concernenti l'obbligatorietà e gratuità dell'istruzione fino a diciotto anni di età e altre norme per il potenziamento del sistema scolastico

(1266) VALDITARA ed altri. – Disposizioni in materia di contributi finanziari alle istituzioni scolastiche

(1687) VALDITARA ed altri. – Norme organiche sulla scuola

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 5 dicembre scorso.

Si passa all'illustrazione delle proposte emendative presentate al disegno di legge n. 1848, già assunto quale testo base, pubblicate in allegato al presente resoconto.

In sede di articolo 1, la senatrice CAPELLI (RC-SE) dà conto dell'emendamento 1.0.4, orientato a risolvere il problema dei docenti che hanno frequentato i corsi abilitanti speciali istituiti con decreto ministeriale n. 85 del 2005. Al riguardo, pur convenendo sull'opportunità di una sollecita approvazione del provvedimento, osserva che risulta indifferibile assicurare ai soggetti che hanno maturato una serie di requisiti per l'insegnamento

di iscriversi nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006, sanando così una grave anomalia dovuta alle difformità di gestione dei corsi abilitanti speciali da parte degli atenei. Rammenta infatti che in molti casi le università hanno trasformato in corsi biennali i cicli di studi a durata originariamente annuale, e che talvolta questi non sono stati terminati per tempo, impedendo così a tali docenti di entrare in ruolo.

Occorre quindi intervenire in maniera urgente e chiede che il Governo assuma un impegno preciso in tal senso, atteso che la soluzione del problema non comporta aggravii di spesa e consentirebbe peraltro una riduzione del contenzioso in atto.

Si sofferma poi sulle misure previste dall'emendamento, finalizzate fra l'altro ad imporre alle università l'obbligo di tenere gli esami conclusivi dei corsi entro il 28 febbraio 2008 nonché di trasmettere l'elenco dei docenti che hanno acquisito l'abilitazione agli uffici scolastici provinciali.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 1, nonché quelli presentati agli articoli 3 e 5, si danno per illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1848**Art. 1****1.1**

ASCIUTTI

Sopprimere il comma 1.

1.27

DAVICO

Al comma 1, dopo le parole: «percorsi degli istituti tecnici superiori» aggiungere le seguenti: «concordati in sede di Conferenza Stato-Regioni».

1.21

DAVICO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: "Gli istituti professionali statali possono rilasciare attestati di qualifica solo ed esclusivamente nell'ambito degli organici raccordi previsti al comma 1-*quinquies*, e riferiti alle quattordici figure professionali di cui all'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni. Tali raccordi sono attuati con modalità differenziate, onde consentire l'adempimento del nuovo obbligo d'istruzione, il conseguimento delle qualifiche almeno triennali, l'acquisizione di saperi e competenze spendibili nel mercato del lavoro, il proseguimento degli studi fino al diploma, in caso di modifica della scelta dello studente, nonché il rientro nel percorso dell'istruzione dopo l'eventuale esperienza lavorativa"».

1.22

DAVICO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 13, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini della continuità e integrazione con i sistemi formativi di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, è attuato per il tramite di accordi in sede di Conferenza unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, un regime di stabilizzazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione, realizzati dalle strutture della formazione professionale, accreditate ai sensi dell'articolo 1, comma 624, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"».

1.23

DAVICO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Ai fini della continuità e integrazione con i sistemi formativi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza unificata, si individuano gli interventi per la determinazione delle risorse a carico del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"».

1.2

ASCIUTTI

Sopprimere il comma 2.

1.12

ASCIUTTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per i cadetti dell'Accademia italiana della Marina mercantile, che frequentano corsi di istruzione e formazione tecnico superiore – IFTS, condivisi dai Ministeri della pubblica istruzione e dei trasporti, secondo un percorso formalizzato dalla Conferenza unificata Stato-Regioni nella seduta del 16 marzo 2006, il periodo di imbarco obbligatorio per il conseguimento del titolo di ufficiale di navigazione e ufficiale di macchina viene portato a 12 mesi secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 5 ottobre 2000».

1.3

ASCIUTTI

Sopprimere il comma 3.

1.24

DAVICO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di favorire la libera circolazione dei titoli in ambito europeo, i certificati rilasciati a conclusione dei percorsi di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, adottano gli indicatori EQF stabiliti dall'Unione europea, esplicitando i risultati acquisiti in termini di saperi e competenze».

1.25

DAVICO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Con proprio regolamento, il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delinea le caratteristiche inerenti la nuova offerta formativa, tra cui la configurazione degli istituti tecnici superiori, di seguito denominati ITS, nonché il loro rapporto con i poli tecnico-professionali, attraverso una regolare quantificazione delle strutture che si intendono aggregare, nonché delle risorse umane appositamente formate per il nuovo livello di formazione, individuando altresì le risorse finanziarie occorrenti».

1.4

ASCIUTTI

Sopprimere il comma 4.

1.5

ASCIUTTI

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

1.6

ASCIUTTI

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

1.31

DAVICO

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

"e-bis) le spese documentate ed effettivamente rimaste a carico delle famiglie per l'assolvimento dell'obbligo scolastico dei propri figli, compresi tra i 6 e i 18 anni, presso le istituzioni scolastiche paritarie, fino ad un importo massimo delle stesse di 3.500 euro".

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007».

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Tassazione delle cooperative)

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:

1) alla lettera a) le parole: "per la quota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";

2) alla lettera *b*) le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007».

1.32

DAVICO

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. Le famiglie che sostengono spese per l'assolvimento dell'obbligo scolastico dei propri figli, compresi tra i 6 e i 18 anni, presso le istituzioni scolastiche paritarie, possono dedurre le spese a carico, per un importo non superiore al 12 per cento, fino ad un importo massimo delle stesse di 3.500 euro.

4-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 4-*bis* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007».

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Tassazione delle cooperative)

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:

1) alla lettera *a*) le parole: "per la quota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";

2) alla lettera *b*) le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007».

1.7

ASCIUTTI

Sopprimere il comma 5.

1.8

ASCIUTTI

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: «Alla disciplina delle materie di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e».

1.9

ASCIUTTI

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

1.30

DAVICO

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo per questi ultimi che il monte orario non superi le 30 ore settimanali».

1.10

ASCIUTTI

Sopprimere il comma 7.

1.29

DAVICO

Sopprimere il comma 7.

1.13

ASCIUTTI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il collegio dei docenti ha compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività didattiche ed educative.

Esso provvede, in particolare, all'elaborazione del piano dell'offerta formativa. Il collegio dei docenti è articolato in dipartimenti disciplinari, presieduti da un docente coordinatore, ovvero in ulteriori forme organizzative, definiti dal collegio stesso. Le modalità organizzative del collegio dei docenti sono recepite dal regolamento di istituto. Al docente coordinatore, in qualità di docente esperto, spetta un distinto riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata che non implica sovraordinazione gerarchica».

1.14

ASCIUTTI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Le modalità di gestione e di coordinamento delle attività didattiche e laboratoriali degli istituti tecnici devono assicurare la rappresentanza nei consigli di istituto o di amministrazione dell'associazione industriale locale e delle categorie produttive di riferimento sulla base di criteri individuati nell'ambito dello statuto dell'istituzione scolastica. E' in particolare assicurata la rappresentanza di enti e imprese che concorrono al finanziamento dell'attività formativa, dei laboratori e dei periodi di alternanza scuola-lavoro offerti agli studenti dell'istituzione scolastica».

1.26

DAVICO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le modalità di gestione e di coordinamento delle attività didattiche e laboratoriali degli istituti tecnici devono assicurare la rappresentanza nei consigli di istituto o di amministrazione di enti e imprese che concorrono al finanziamento dell'attività formativa, dei laboratori e dei periodi di alternanza scuola-lavoro offerti agli studenti dell'istituzione scolastica».

1.11

ASCIUTTI

Sopprimere il comma 8.

1.28

DAVICO

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: «per assicurare» fino alla fine del periodo con le seguenti: «per il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché per la continuità didattica, attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità, almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico nel primo e nel secondo ciclo».

1.33

DAVICO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale e nei ruoli statali degli insegnanti tecnico pratici (ITP), ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base dell'anzianità maturata nell'ente locale di provenienza, con decorrenza 1° gennaio 2008».

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Tassazione delle cooperative)

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:

1) alla lettera *a*) le parole: "per la quota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";

2) alla lettera *b*) le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007».

1.19

PASTORE, ASCIUTTI

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si consente a coloro che hanno superato le fasi iniziali del corso concorso di formazione ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, che hanno un ricorso giurisdizionale pendente, in attesa del giudizio di merito, di completare il percorso formativo e di essere inseriti in coda nelle rispettive graduatorie regionali».

1.20

LEGNINI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Coloro che hanno superato le fasi iniziali del corso concorso di formazione ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, che hanno un ricorso giurisdizionale pendente alla data di entrata in vigore della presente legge, in attesa del giudizio di merito, possono completare il percorso formativo ed essere inseriti nelle rispettive graduatorie regionali».

1.18

MARCONI

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce il carico didattico di ogni materia di insegnamento della scuola primaria e secondaria con conseguente limite, nel numero della consistenza, dei libri di testo».

1.15

ASCIUTTI

Al comma 12, lettera a), dopo le parole: «da esperti pluridisciplinari» aggiungere le seguenti: «, rappresentanze professionalmente competenti della produzione del libro».

1.16

ASCIUTTI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Ai dirigenti di seconda fascia con incarico biennale di dirigente di prima fascia, ai quali, in mancanza di una valutazione negativa, non è stato rinnovato l'incarico, è conferito dall'amministrazione di appartenenza analogo incarico di dirigente di prima fascia, anche in soprannumero in caso di mancanza di posti».

1.17

ASCIUTTI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Coloro che nel 2006 svolgevano le funzioni di dirigente di seconda fascia e che, cessati dall'incarico *ope legis*, non sono stati poi confermati, in mancanza di una valutazione negativa sono reintegrati nell'incarico che svolgevano alla data di cessazione, fino alla naturale scadenza del contratto. Gli stessi, nel primo concorso bandito ai sensi della normativa vigente, hanno diritto ad una quota riservata, pari al 5 per cento dei posti messi a concorso».

1.0.1

ASCIUTTI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme sul reclutamento del personale docente)

1. La Repubblica riconosce e valorizza la professione dell'insegnante, ne assicura la libertà e ne garantisce la qualità, attraverso una formazione specifica iniziale e continua, un efficace sistema di reclutamento e uno sviluppo di carriera e retributivo per merito.

2. I percorsi di formazione iniziale dei docenti del sistema educativo di istruzione nazionale sono svolti nei corsi di laurea magistrale e nei corsi accademici di secondo livello, finalizzati all'acquisizione delle competenze disciplinari, pedagogiche, didattiche, organizzative, relazionali e comunicative, nonché alla riflessione sulle pratiche didattiche, che caratterizzano il profilo formativo e professionale del docente.

3. Coloro che hanno conseguito la laurea magistrale o il diploma accademico di secondo livello e l'abilitazione all'insegnamento sono iscritti, sulla base del voto conseguito nell'esame di Stato abilitante, in un apposito albo regionale, istituito presso l'ufficio scolastico regionale, tenuto dagli organismi tecnici rappresentativi regionali, e distinto per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, per ciascuna classe di abilitazione.

4. Coloro che hanno conseguito l'abilitazione svolgono un anno di applicazione, attraverso un apposito contratto di inserimento formativo al lavoro. L'ufficio scolastico regionale competente, tenendo conto delle esigenze e delle richieste espresse dalle istituzioni scolastiche, provvede all'assegnazione dei docenti alle medesime istituzioni ai fini della stipulazione, da parte dei rispettivi dirigenti scolastici, del contratto di inserimento formativo al lavoro, cui si applicano, per quanto non diversamente disposto, le norme vigenti in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato nel comparto scuola.

5. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di conclusione dei corsi previsti dal presente articolo, il possesso dell'abilitazione all'insegnamento, attestato dall'iscrizione nell'albo regionale, costituisce, unitamente alla valutazione positiva dell'anno di applicazione, requisito esclusivo per l'ammissione ai concorsi per docenti, che sono banditi dalle istituzioni scolastiche statali con cadenza almeno triennale, secondo le esigenze della programmazione e al fine di effettuare la copertura dei posti disponibili e vacanti accertati dagli uffici scolastici provinciali e regionali».

1.0.2

ASCIUTTI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Valorizzazione della professione docente)

1. La professione docente è articolata nei tre distinti livelli di docente iniziale, docente ordinario e docente esperto, cui corrisponde un distinto riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata. L'articolazione in livelli non implica sovraordinazione gerarchica.

2. Ai docenti esperti sono attribuite responsabilità anche in relazione ad attività di formazione iniziale e di aggiornamento permanente degli altri docenti, di coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna e di collaborazione con il dirigente dell'istituzione scolastica. Per lo svolgimento di funzioni complesse nell'ambito dell'istituzione scolastica, possono essere conferiti incarichi ulteriori, rispetto all'insegnamento, esclusivamente a docenti ordinari o esperti, remunerati con specifiche retribuzioni aggiuntive rispetto allo stipendio maturato, nell'ambito delle risorse iscritte in un apposito fondo di istituto.

3. All'interno di ciascun livello professionale è disposta la progressione economica automatica per anzianità, secondo aumenti a cadenza biennale, da quantificare in sede di contrattazione collettiva. La contrattazione collettiva definisce altresì il trattamento economico differenziato da attribuire a ciascuno dei livelli.

4. L'attività del personale appartenente ai livelli di docente iniziale e di docente ordinario è soggetta a una valutazione periodica, effettuata da un'apposita commissione di valutazione, in ordine a:

- a) l'efficacia dell'azione didattica e formativa;
- b) l'impegno professionale nella progettazione e nell'attuazione del piano dell'offerta formativa;
- c) il contributo fornito all'attività complessiva dell'istituzione scolastica o formativa;
- d) i titoli professionali acquisiti in servizio.

5. La valutazione non comporta effetti sanzionatori, salvo il caso di giudizio gravemente negativo e adeguatamente documentato, che dà luogo alla sospensione temporanea della progressione economica automatica per anzianità del docente. Le valutazioni periodiche costituiscono credito professionale documentato utilizzabile ai fini della progressione di carriera e sono riportate nel *portfolio* personale del docente.

6. La commissione di valutazione è presieduta dal dirigente dell'istituzione scolastica o formativa ed è altresì composta da tre docenti esperti, eletti all'interno della medesima istituzione scolastica o formativa, e da un

rappresentante designato a livello regionale dall'organismo tecnico rappresentativo. La commissione è rinnovata, di norma, ogni cinque anni.

7. L'avanzamento dal livello di docente iniziale a quello di docente ordinario avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli titoli effettuata da apposite commissioni, tenendo conto dell'attività di valutazione effettuata dalla commissione di cui al comma 6, dei crediti formativi posseduti e dei titoli professionali certificati.

8. L'avanzamento dal livello di docente ordinario a quello di docente esperto avviene, a domanda, mediante formazione e concorso volto a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali dell'aspirante ed espletato a livello di reti di scuole.

9. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina annualmente il contingente massimo di personale docente per ciascuno dei livelli di docente ordinario e di docente esperto. Il medesimo decreto stabilisce le modalità per il coordinamento delle procedure selettive espletate dalle singole istituzioni scolastiche, cui possono comunque partecipare sia i docenti interni, sia quelli provenienti da altre istituzioni scolastiche.

10. In attuazione dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari, il Ministro della pubblica istruzione provvede a stabilire le modalità di composizione delle commissioni per l'avanzamento di livello previste al comma 7 del presente articolo, le procedure di valutazione e i tempi per il loro espletamento nonché le eventuali competenze amministrative delegate alle medesime commissioni. Le disposizioni del regolamento adottato ai sensi del presente comma relative alle istituzioni formative sono definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

1.0.3

ASCIUTTI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Area contrattuale della docenza)

1. Al fine di garantire l'autonomia della professione docente e la libertà di insegnamento, è istituita l'area contrattuale della professione docente come articolazione autonoma del comparto scuola. Le materie riservate alla contrattazione nazionale e integrativa regionale e di istituto sono

individuare secondo criteri di essenzialità e di compatibilità con i principi fissati dalla presente legge.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, è istituita la rappresentanza regionale sindacale unitaria d'area, composta esclusivamente da rappresentanti sindacali dell'area dei docenti. Ad essa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché all'accordo 7 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1998. Conseguentemente è soppressa la rappresentanza sindacale unitaria dell'istituzione scolastica».

1.0.8

DAVICO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Area contrattuale della docenza)

1. Al fine di garantire l'autonomia della professione docente e la libertà di insegnamento, è istituita l'area contrattuale della professione docente come articolazione autonoma del comparto scuola.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, è istituita la rappresentanza regionale sindacale unitaria d'area, composta esclusivamente da rappresentanti sindacali dell'area dei docenti. Ad essa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché all'accordo 7 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1998. Conseguentemente è soppressa la rappresentanza sindacale unitaria dell'istituzione scolastica».

1.0.4

CAPELLI, GAGLIARDI, MELE

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.***(Provvedimenti urgenti in materia di corsi abilitanti speciali)*

1. Gli esami conclusivi dei corsi abilitanti istituiti con decreto ministeriale n. 85 del 18 novembre 2005, ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, ancora in fase di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge, devono tenersi inderogabilmente entro il 28 febbraio 2008. I rettori delle università attuatrici dei medesimi corsi provvedono con proprio decreto alla riorganizzazione delle relative attività eventualmente necessaria per il rispetto di tale termine, anche prevedendo il ricorso alla modalità di partecipazione a distanza.

2. Le università attuatrici dei corsi trasmettono immediatamente l'elenco dei docenti che hanno acquisito il titolo di abilitazione ai competenti uffici scolastici provinciali che provvedono a sciogliere la riserva per l'inserimento nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dandone comunicazione entro 5 giorni agli interessati. Lo scioglimento della riserva costituisce titolo per l'inserimento nelle graduatorie d'istituto che, a tal fine, potranno essere aggiornate con effetto immediato, restando comunque escluso ogni effetto retroattivo.

3. Agli stessi effetti e con le stesse modalità di cui al comma 2, le università trasmettono gli elenchi dei docenti che hanno già sostenuto con esito positivo gli esami conclusivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Ai docenti di cui al presente articolo che conseguono la nomina a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2008/2009 è riconosciuta, ai soli fini giuridici, la decorrenza della nomina dal 1° settembre 2007.

5. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

1.0.5

VALDITARA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme per l'educazione civica all'interno delle scuole)

1. I genitori sono tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa da un minimo di 100 euro ad un massimo di 3.000 euro nel caso di atti di bullismo o di teppismo e più in generale nel caso di danneggiamenti, minacce, percosse o lesioni commessi nell'ambito scolastico da figli di età compresa fra gli undici e i diciassette anni. Qualora il fatto sia commesso da studenti maggiorenni gli stessi sono personalmente tenuti al pagamento della sanzione. In caso di incapacienza rispondono i genitori presso cui i figli risultino a carico.

2. La sanzione è decisa dal consiglio di istituto su proposta del dirigente scolastico e deve essere pagata alla scuola».

1.0.6

VALDITARA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme a tutela del personale scolastico)

1. Il regolamento di disciplina della scuola deve contenere, a pena di nullità, specifiche norme che sanciscano come illecito grave ogni comportamento irrispettoso e lesivo della dignità del personale della scuola.

2. All'articolo 612 del codice penale è aggiunto infine il seguente comma:

"Se la minaccia è rivolta ad un insegnante o ad un dirigente scolastico, durante o a causa dell'esercizio delle sue funzioni, si procede d'ufficio".

3. All'articolo 594 del codice penale è aggiunto infine il seguente comma:

"Se l'ingiuria è rivolta ad un insegnante o ad un dirigente scolastico, durante o a causa dell'esercizio delle sue funzioni, si procede d'ufficio"».

1.0.7

VALDITARA

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Governo delle istituzioni scolastiche)

1. Gli organi che concorrono all'autogoverno delle istituzioni scolastiche, alle quali è stata attribuita personalità giuridica e riconosciuta l'autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il dirigente scolastico, presidente;
- c) il collegio dei docenti, articolato in dipartimenti disciplinari;
- d) gli organismi di partecipazione dei genitori degli studenti.

Art. 1-ter.

(Composizione e funzioni del consiglio di amministrazione)

1. Nel consiglio di amministrazione sono rappresentati i docenti, i genitori e, limitatamente alla scuola secondaria di secondo grado, gli studenti.

2. Del consiglio di amministrazione fanno parte, quali membri di diritto, il dirigente scolastico, che lo presiede, e il direttore dei servizi generali amministrativi.

3. Il numero dei componenti eletti e le relative modalità di elezione relative sono disciplinati dallo statuto dell'istituzione scolastica, avendo cura di riservare il 50 per cento alla rappresentanza dei docenti. Nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo la rappresentanza dei genitori è paritetica a quella dei docenti. Nelle istituzioni scolastiche del secondo ciclo la rappresentanza dei genitori è paritetica a quella degli studenti. Del consiglio di amministrazione fanno anche parte un rappresentante del personale non docente, un rappresentante designato dall'ente locale proprietario dell'edificio scolastico e, negli istituti tecnici e professionali, due rappresentanti delle associazioni produttive rappresentate nel territorio.

4. Lo statuto dell'istituzione può prevedere nel consiglio di amministrazione, definendone le modalità di selezione e fino ad un massimo di ulteriori tre unità:

- a) *ex* studenti che si siano affermati nel campo professionale;
- b) soggetti privati o rappresentanti di enti che abbiano finanziato l'istituzione scolastica con somme superiori ad euro 50.000.

5. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle scelte didattiche operate dal collegio docenti, detta le linee di indirizzo per il funzionamento dell'istituzione scolastica e per la programmazione economico-finanziaria.

6. Il consiglio di amministrazione:

a) adotta lo statuto dell'istituzione scolastica, il regolamento d'istituto e il regolamento di disciplina;

b) approva, verificandone la rispondenza agli indirizzi generali e la compatibilità rispetto alle risorse umane e finanziarie disponibili, il piano dell'offerta formativa e il programma annuale;

c) nomina il collegio dei valutatori di cui all'articolo 1-*quater*.

7. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del presidente.

8. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

9. Nel caso di gravi irregolarità o di persistente inattività del consiglio di amministrazione, il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente provvede al suo scioglimento e alla nomina di un commissario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio.

Art. 1-*quater*.

(Collegio dei valutatori)

1. Il collegio dei valutatori effettua la valutazione interna dei docenti che la richiedano ai fini degli avanzamenti stipendiali di cui all'articolo 1-*quinquies*.

2. Il collegio dei valutatori è nominato dal consiglio di amministrazione secondo criteri di competenza e di equilibrio nella rappresentanza fissati con apposito decreto del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 1-*quinquies*.

(Valorizzazione della professionalità dei docenti)

1. I docenti, previa valutazione interna positiva effettuata dal collegio dei valutatori di cui all'articolo 1-*quater*, sono ammessi a domanda alla frequenza di appositi corsi di formazione universitaria finalizzati alla valorizzazione della professionalità docente, da istituire a livello regionale con modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

2. I corsi di formazione di cui al comma 1 prevedono un esame conclusivo di merito il cui superamento dà luogo alla fruizione degli scatti stipendiali, secondo le entità determinate dalla contrattazione sindacale, nell'ambito di un contingente massimo stabilito annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il superamento dell'esame conclusivo di merito di cui al comma 2 costituisce requisito preferenziale per ricoprire le funzioni di vicario del dirigente scolastico e di coordinatore di dipartimento, nonché requisito necessario per accedere al concorso per dirigente scolastico».

1.0.9

DAVICO

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Statuto degli insegnanti)

1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione della funzione docente, si identificano nuovi criteri per la definizione dello Statuto degli insegnanti, quali:

a) garanzia dell'autonomia della funzione docente e della libertà di insegnamento, attraverso la definizione del rapporto tra funzione docente, compiti dell'organo collegiale dei docenti e dirigenza scolastica;

b) diritti e doveri dell'insegnante;

c) istituzione dell'Ente autonomo di diritto pubblico, denominato "Consiglio nazionale della docenza", la cui rappresentanza è articolata a livello regionale. Il Consiglio nazionale della docenza provvede alla definizione del codice deontologico della categoria; valuta gli *standard* professionali; interviene, a livello consultivo, sulle questioni dello stato giuridico relativo al reclutamento e alla formazione iniziale e in servizio dei docenti;

d) articolazione della funzione docente in specifiche funzioni di docente tirocinante, di docente ordinario e di docente esperto, assegnando al docente esperto la responsabilità della formazione iniziale e di aggiornamento permanente dei docenti, di coordinamento di dipartimenti o di gruppi di insegnanti, di collaborazione e di temporanea sostituzione del dirigente scolastico. Alla funzione di esperto si accede mediante formazione e concorso, volto a verificare il possesso dei requisiti professionali e culturali;

e) ridefinizione delle classi di concorso, introducendo la possibilità di stipulare contratti individuali a tempo determinato o a rapporto professionale per tutti gli insegnamenti;

f) i docenti al termine dei due anni di tirocinio a contratto, valutati dall'insegnante esperto di cui alla lettera d), sono inseriti nelle "liste regionali di idoneità" alla professione. Le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, sia pubbliche che paritarie, che intendano procedere alla procedura selettiva, sono tenute ad attingere a tale lista;

g) ridefinizione dei livelli di contrattazione, concedendo all'Aran e alle regioni i livelli di contrattazione integrativa, e all'istituto scolastico soltanto il contratto individuale di assunzione a tempo indeterminato o a tempo determinato, di cui alla lettera e);

h) la costituzione della rappresentanza scolastica unitaria a livello regionale e provinciale.

2. L'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione è valutato in fase di prima attuazione in 100 milioni di euro, a decorrere dal 2008.

Art. 1-ter.

(Tassazione delle cooperative)

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:

1) alla lettera a) le parole: "per la quota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";

2) alla lettera b) le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007».

1.0.10

DAVICO

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Insegnamento delle tradizioni popolari)

1. Al fine di promuovere le specificità culturali dell'ambito territoriale di residenza, il Ministro della pubblica istruzione, in sede di definizione dei curricoli delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevede, con modalità differenziata per i diversi tipi e indirizzi di studio, l'insegnamento delle tradizioni popolari della comunità locale, del territorio e della regione in cui le singole istituzioni scolastiche hanno sede.

2. Le istituzioni scolastiche determinano, nel piano dell'offerta formativa, il curriculum obbligatorio per i propri studenti in relazione alle materie di insegnamento di cui al comma 1, eventualmente integrando l'insegnamento di cui al medesimo comma 1 con ulteriori attività nell'ambito della quota curricolare loro riservata, assicurando l'integrazione interdisciplinare e il pluralismo culturale e territoriale. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione sono valutati in 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Art. 1-ter.

(Tassazione delle cooperative)

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:

1) alla lettera *a*) le parole: "per la quota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";

2) alla lettera *b*) le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007».

1.0.11

DAVICO

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Insegnamento della lingua italiana ai minori immigrati)

1. Agli istituti scolastici di primo grado sono assegnate risorse, fino alla disponibilità di 10 milioni di euro dal 2008, per la dotazione di docenti incaricati dell'insegnamento della lingua italiana ai minori immigrati con lo scopo di consolidare la padronanza della lingua e facilitare la loro integrazione nel tessuto sociale e culturale territoriale e nazionale; i docenti incaricati dell'insegnamento della lingua italiana agli alunni stranieri completano l'attività degli altri docenti nell'ambito della loro attività di insegnamento.

Art. 1-ter.

(Tassazione delle cooperative)

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:

1) alla lettera *a*) le parole: "per la quota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";

2) alla lettera *b*) le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007».

1.0.12

DAVICO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Tutela del patrimonio linguistico inalienabile)

1. Al fine di tutelare il patrimonio linguistico inalienabile delle comunità territoriali italiane, con atto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e con le singole istituzioni scolastiche interessate, sono stabiliti modalità, criteri e metodi per la sperimentazione dell'insegnamento delle lingue ancestrali, per gli anni scolastici 2008-2009 e 2009-2010.

2. L'atto di indirizzo di cui al comma 1 contiene riferimenti relativi a:

a) modalità con cui realizzare il coordinamento con le regioni, gli enti locali e le istituzioni scolastiche che intendono attuare i suddetti interventi;

b) definizione dei curricoli delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in modo da integrare, con modalità differenziata per i diversi tipi e indirizzi di studio, l'insegnamento delle lingue ancestrali con il sistema scolastico ed armonizzarle con l'insegnamento della lingua nazionale e delle lingue veicolari straniere;

c) criteri relativi alla determinazione, nel piano dell'offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche, del curriculum obbligatorio per i propri studenti in relazione alla sperimentazione di cui al comma 1, eventual-

mente integrando l'insegnamento di cui al medesimo comma 1 con ulteriori attività nell'ambito della quota curricolare riservata agli istituti scolastici interessati, assicurando l'integrazione interdisciplinare e il pluralismo culturale e territoriale.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 10 milioni di euro in fase di prima attuazione, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Art. 3

3.0.1

DAVICO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Processi di finanziamento delle scuole)

1. A decorrere dall'anno 2008, al fine di aumentare l'efficienza e la celerità dei processi di finanziamento a favore delle scuole, le risorse per la formazione del personale docente, le spese per l'integrazione degli alunni diversamente abili e le disponibilità del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, iscritti nei capitoli delle unità previsionali di base del Ministero della pubblica istruzione "Strutture scolastiche" e "Interventi integrativi disabili" confluiscono nelle unità previsionali di base istituite dall'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

3.0.2

DAVICO

Dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:

«Art. 3-bis.

(Interventi didattici integrativi)

1. Ai fini del miglioramento degli interventi didattici integrativi a favore degli alunni disabili sono introdotte tecniche sperimentali per la comunicazione facilitata degli alunni con difficoltà di apprendimento (dislessia, ritardo mentale, autismo lieve e assimilati) da attuare sulla base di uno specifico Protocollo del Ministro della pubblica istruzione cui dovranno attenersi gli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono determinati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Art. 3-ter.

(Tassazione delle cooperative)

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:

1) alla lettera *a*) le parole: "per la quota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";

2) alla lettera *b*) le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007».

3.0.3

DAVICO

Dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:

«Art. 3-bis.

(Esenzione dall'imposta IVA per l'acquisto di materiale didattico)

1. A decorrere dall'anno 2008 le spese effettuate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per l'acquisto di materiale didattico, in considerazione del loro carattere strumentale per l'offerta formativa degli

alunni, o per le attività integrative a favore degli alunni diversamente abili, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono determinati in 20 milioni di euro.

Art. 3-ter.

(Tassazione delle cooperative)

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:

1) alla lettera *a*) le parole: "per la quota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";

2) alla lettera *b*) le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007».

3.0.4

DAVICO

Dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:

«Art. 3-bis.

(Educazione musicale)

1. Ai fini di incentivare l'educazione musicale nelle scuole dell'obbligo statali e paritarie, gli strumenti musicali tradizionali, con esclusione di quelli elettronici, usufruiscono della detrazione dall'imposta lorda, di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella misura massima di euro 350, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Art. 3-ter.

(Tassazione delle cooperative)

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:

1) alla lettera *a*) le parole: "per la quota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";

2) alla lettera *b*) le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007».

Art. 5.

5.0.1

VALDITARA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Soppressione dell'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge n. 147 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2007)

1. Il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, è soppresso».

5.0.2

VALDITARA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge n. 147 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2007)

1. Il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, è sostituito dal seguente:

"1-bis. Nella ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) si tiene conto della valutazione della qualità della ricerca scientifica dei singoli atenei effettuata dall'ANVUR"».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 13 dicembre 2007

140^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente

DONATI

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Vimercati.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(1588) Disciplina e riorganizzazione del servizio pubblico generale radiotelevisivo

(942) COSSIGA. – Riorganizzazione del servizio radiotelevisivo

– e petizioni nn. 47, 128, 398 e 510 (n. 2030) ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta notturna di ieri.

La PRESIDENTE ricorda che nella seduta antimeridiana di ieri ha avuto inizio l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5, pubblicati in allegato al resoconto della seduta antimeridiana del 4 dicembre scorso.

Il senatore BALDINI (*FI*) illustra tutti gli emendamenti presentati dai senatori del Gruppo Forza Italia all'articolo 5, ad eccezione degli emendamenti 5.1, 5.72, 5.76, 5.78 e 5.79. Le proposte emendative presentate dalla sua parte politica sono volte a tentare di riformulare in modo più accettabile l'articolo 5, il quale detta una disciplina del Consiglio della Fondazione che appare a dir poco discutibile. A parte le perplessità che suscita la composizione del Consiglio, così come delineata dal comma 3, viene prefigurato un sistema di elezione dei quattro componenti di nomina della Commissione di vigilanza alquanto farraginoso, così come discutibile appare il meccanismo per la nomina di due componenti da parte della Con-

ferenza Stato-Regioni. A seguire, non si comprende il riferimento al contraddittorio di cui al comma 6, mentre non convincono le disposizioni di cui al comma 7, concernenti la nomina dei rappresentanti del CNEL, del CNCU, del CRUI e dell'Accademia nazionale dei Lincei.

Il senatore CICOLANI (*FI*) illustra l'emendamento 5.1, interamente suppressivo dell'articolo 5 e coglie l'occasione per stigmatizzare la disciplina delineata con l'articolo in questione. Appare difatti incongrua la previsione di un Consiglio di amministrazione della Fondazione composto dai soggetti indicati al comma 3, Consiglio che non sarebbe in alcun modo idoneo ad amministrare un'azienda articolata e di rilevanti dimensioni che dà lavoro ad oltre 12.000 persone. Anche la scelta dei termini che è possibile rinvenire nel testo dell'articolo 5 desta non poche perplessità, in particolare per quanto riguarda il riferimento al «rispetto dell'equilibrio di genere» di cui al comma 4. Vivo sconcerto suscita poi la previsione di cui al comma 11, laddove si prevede che non possano essere nominati componenti del Consiglio di amministrazione coloro che nei due anni precedenti alla nomina hanno ricoperto incarichi di governo o politici.

Il senatore GRILLO (*FI*) illustra gli emendamenti 5.72, 5.76, 5.78 e 5.79 osservando come l'articolo 5, prevedendo al comma 2 la nomina di due componenti del Consiglio della Fondazione da parte della Conferenza Stato-Regioni, ignori di fatto la sussistenza di delicate controversie tra alcune emittenti da una parte ed enti locali e regioni dall'altra, come pure non tenga conto delle polemiche che ruotano attorno al ruolo di Rai3 e alla mancata individuazione dei soggetti gestori del servizio pubblico locale sulla base di procedure di evidenza pubblica. Incomprensibile appare poi la previsione di cui al comma 10, laddove si limita a tre anni la durata del mandato di due dei quattro consiglieri di elezione parlamentare, di uno dei due consiglieri di nomina regionali e di due degli altri componenti del Consiglio. Né è possibile rinvenire una valida ragione a sostegno della scelta di vietare l'eleggibilità al Consiglio della Fondazione per coloro che nei due anni precedenti abbiano ricoperto incarichi politici o di governo.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

141^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
DONATI

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Vimercati.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MALAN (*FI*) chiede alla Presidente se la 8^a Commissione sia intenzionata ad avviare in tempi accettabilmente rapidi l'esame del disegno di legge n. 1563, recante disposizioni per un'azione a favore dei diritti umani in occasione dei Giochi della XXIX Olimpiade di Pechino.

La PRESIDENTE fa presente al senatore Malan che l'esigenza da lui rappresentata sarà presa in esame dall'Ufficio di Presidenza integrato dai Rappresentanti dei Gruppi.

IN SEDE REFERENTE

(1588) *Disciplina e riorganizzazione del servizio pubblico generale radiotelevisivo*

(942) *COSSIGA. – Riorganizzazione del servizio radiotelevisivo*

– e petizioni nn. 47, 128, 398 e 510 (n. 2030) ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La PRESIDENTE ricorda che è stata già avviata l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5, pubblicati in allegato al resoconto della seduta antimeridiana del 4 dicembre scorso.

Il senatore Paolo BRUTTI (*SDSE*) illustra gli emendamenti da lui presentati all'articolo 5 sottolineando innanzitutto come, con il disegno di legge, venga disposto il trasferimento della proprietà della RAI S.p.A. alla Fondazione, di talché la RAI diverrebbe la principale società operativa attraverso cui dovrebbe operare il soggetto titolare delle azioni, a cui dovrebbe essere demandato il compito di nominare anche i consigli

di amministrazione delle altre società eventualmente chiamate a realizzare gli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo.

Nel sistema che verrebbe così delineato, alcune società operative permanerebbero, pertanto, direttamente dalla Fondazione, mentre in altri casi le società chiamate a realizzare gli obiettivi del servizio pubblico verrebbero costituite sulla base di un parere favorevole della Fondazione stessa. Quest'ultima, quindi, non potrebbe non avere il compito prioritario di curare al meglio l'articolazione del sistema, allo scopo di rendere possibile il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

È evidente pertanto che, in un sistema così articolato, la Fondazione non rappresenterebbe affatto un mero simulacro, ma al contrario avrebbe la reale responsabilità del perseguimento delle finalità del servizio pubblico radiotelevisivo. Di qui l'esigenza di fare il possibile per migliorare il testo normativo in esame, articolando in modo efficace lo schema operativo che vede la Fondazione al centro del sistema, provvedendo anche ad individuare situazioni ottimali volte ad allontanare i partiti non solo dalla RAI S.p.A., ma anche dalla Fondazione stessa. Invita pertanto il Governo, al di là degli emendamenti da egli presentati, a profondere il massimo impegno per migliorare il testo del disegno di legge nel senso su indicato.

Il senatore MARTINAT (AN) illustra gli emendamenti riferiti all'articolo 5 da lui sottoscritti insieme con i senatori Butti, Pontone, Grillo e Baldini, invitando innanzitutto la Presidente a programmare al più presto un'audizione del Ministro dell'economia, affinché quest'ultimo possa riferire sul reintegro nel Consiglio di amministrazione della RAI del consigliere Petroni.

Quanto all'articolo 5, il Consiglio della Fondazione, così come delineato, appare pletorico e, quindi, fonte di costi assai elevati. Serie perplessità suscita, poi, il comma 3, specie laddove prevede che i componenti del Consiglio della Fondazione siano espressione, tra l'altro, della Conferenza Stato-Regioni e del Consiglio nazionale dei consumatori. Riserve destano anche il comma 11, specie laddove si dispone che i membri del Consiglio della Fondazione siano scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza, senza però precisare il contenuto di tali locuzioni, nonché il comma 3, che esclude la possibilità di nominare chi abbia ricoperto nei due anni precedenti incarichi politici o di governo.

La presidente DONATI illustra gli emendamenti da lei presentati all'articolo 5 ricordando, innanzitutto, come a suo tempo la sua parte politica si sia espressa a favore della decisione di dar vita ad una Fondazione che consentisse di affrancare la gestione del servizio pubblico radiotelevisivo dall'influenza dei partiti politici. D'altra parte, il rapporto tra informazione e politica è divenuto via via, sempre più forte, il che spiega un atteggiamento sempre più aggressivo da parte della politica anche nei confronti del soggetto che esercita la gestione del servizio pubblico radiotelevisivo. Con la previsione della Fondazione, appunto, si voleva ini-

ziare ad affrontare tale delicato problema, ferma restando l'esigenza di mettere a fuoco ulteriori misure capaci di perseguire al meglio il su ricordato obiettivo.

Auspica a questo punto che il Governo voglia impegnarsi per individuare soluzioni ancor più idonee a realizzare una valida rappresentanza della società civile in seno al Consiglio della Fondazione, migliorando così le previsioni di cui al comma 3, ed invita il rappresentante dell'Esecutivo a valutare con attenzione gli emendamenti da lei presentati, con particolare riferimento a quelli volti a prevedere un'adeguata rappresentanza femminile nel Consiglio della Fondazione.

Gli altri emendamenti riferiti all'articolo 5 si danno per illustrati.

Il relatore MONTINO (*PD-Ulivo*), con riferimento alle problematiche concernenti il ridimensionamento numerico della composizione del Consiglio della Fondazione, si riserva di elaborare una proposta emendativa suscettibile di soddisfare le esigenze rappresentate, ferma restando una certa difficoltà nell'individuazione di criteri in grado di meglio rappresentare la società civile in seno a tale organismo.

Invita a questo punto i presentatori a riformulare gli emendamenti 5.26 (nel senso di prevedere una relazione al Parlamento con cadenza biennale in ordine all'attuazione della Carta del servizio pubblico radiotelevisivo), 5.58 (il quale dovrebbe fare riferimento alle società controllate di cui all'articolo 1, comma 3), 5.87 (che potrebbe far riferimento al rispetto dell'equilibrio di genere), mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.90 e 5.274. Sulle altre proposte emendative riferite all'articolo 5 esprimere parere contrario.

Il sottosegretario VIMERCATI osserva innanzitutto che gli emendamenti presentati dal senatore Brutti dovrebbero essere meglio valutati dopo l'eventuale riformulazione dell'emendamento 1.8, onde conferire coerenza al meccanismo duale Fondazione-RAI S.p.A. Con riferimento poi all'esigenza, da molti rappresentata, di affrancare il servizio pubblico radiotelevisivo dall'influenza dei partiti, il Governo è senz'altro disponibile a confrontarsi con i senatori, ma ovviamente ha già tentato di risolvere tale questione nel senso delineato con il disegno di legge in esame. L'Esecutivo è poi sicuramente disponibile a prendere in esame seriamente le istanze rappresentate dalla presidente Donati circa l'esigenza di assicurare una migliore rappresentanza della società civile in seno alla Fondazione, e pertanto valuterà con attenzione la proposta emendativa che sul punto potrebbe essere elaborata dal Relatore.

Con riferimento poi alla questione della rappresentanza femminile in seno al Consiglio della Fondazione, esprime piena sensibilità, nella convinzione peraltro che i componenti di quell'organismo dovrebbero essere designati sulla base di una loro oggettiva idoneità a ricoprire la carica, piuttosto che in base all'appartenenza ad uno dei due sessi.

Si rimette quindi alla Commissione per quanto riguarda gli emendamenti 5.90 e 5.274, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti che verrebbero assorbiti dalla proposta che verrà elaborata dal relatore ed esprime, per quanto attiene alle altre proposte emendative, parere conforme a quello del relatore, ad eccezione degli emendamenti 5.162, 5.218, 5.223 e 5.247, sui quali esprime parere favorevole.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 13 dicembre 2007

128^a Seduta

Presidenza del Presidente
CUSUMANO

Intervengono il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali De Castro e il sottosegretario per lo stesso Dicastero Mongiello.

La seduta inizia alle ore 8,45.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e recante modifica di taluni regolamenti – COM 2007 372 definitivo (n. 22)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 dicembre scorso.

Il presidente relatore CUSUMANO (*Misto-Pop-Udeur*) ringrazia il ministro De Castro per la sua presenza in Commissione che consentirà di fornire una serie di aggiornamenti sulla riforma dell'OCM vino, che riveste particolare importanza per il settore vitivinicolo italiano.

Ricorda, quindi, il recente confronto avuto con il relatore al Parlamento europeo, onorevole Castiglione, sulla proposta in esame, e si sofferma sull'importanza di promuovere, attraverso la riforma dell'OCM vino, la qualità dei prodotti, che ha sempre caratterizzato i vini italiani, per consentire al settore di affrontare in maniera vincente le sfide derivanti dai nuovi mercati globali. Richiama, quindi, i principali contenuti della recente proposta di relazione approvata dal Parlamento europeo in sede plenaria, esprimendo delle preoccupazioni per l'eliminazione del divieto di utilizzo della pratica dello zuccheraggio ed auspica che, in sede di Consiglio, l'Italia e i Paesi dell'area mediterranea, individuino delle misure per compensare le gravi conseguenze che deriveranno ai Paesi produttori di vini di qualità dalla mancata introduzione di tale divieto. Ricorda, infine, di avere presentato nel corso della seduta del 4 dicembre scorso uno

schema di risoluzione sull'atto comunitario n. 22, relativo alla proposta di riforma dell'OCM vino.

Il ministro DE CASTRO fornisce quindi alla Commissione alcuni aggiornamenti sull'andamento della riforma dell'OCM vino che, nel corso della prossima settimana, entrerà, in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, in una fase decisiva, e ricorda i recenti incontri bilaterali avuti con i ministri di Spagna e Portogallo, per rafforzare il fronte comune dei Paesi dell'area mediterranea. Si sofferma, quindi, sulla recente relazione adottata dal Parlamento europeo, in sede plenaria, esprimendo un giudizio negativo sul venire meno del divieto di utilizzo del saccarosio, come pratica per l'arricchimento dei vini, che indebolisce la posizione dell'Italia, pur riconoscendo le difficoltà di adottare una riforma che, riguardando 27 Paesi dell'Unione europea, deve contemperare gli interessi e le pretese di ciascuno Stato membro. Preannuncia, quindi, che su tale questione l'Italia esprimerà, come già anticipato dal presidente Prodi nel corso del recente vertice di Lisbona, un voto negativo. Ricorda, quindi, che il saccarosio, in alcuni Paesi, tra cui la Germania, viene utilizzato senza che sia previsto un limite massimo e ritiene, quindi, che il venire meno del divieto al ricorso di tale pratica enologica debba essere compensato attraverso una sensibile riduzione della percentuale di saccarosio utilizzabile nell'arricchimento del prodotto. Ricorda, quindi, che la Presidenza portoghese annette particolare importanza alla necessità di approvare, nel corso del proprio semestre, la proposta in esame, ed evidenzia che il mancato divieto della pratica dello zuccheraggio dovrà essere compensato, altresì, dalla previsione di un regime di aiuto ai mosti che preveda una dotazione finanziaria almeno pari a quella precedente alla riforma dell'OCM vino. A tale riguardo, richiama l'attenzione sulla volontà del Governo italiano di ottenere, nell'ambito dell'intera riforma, un incremento della dotazione finanziaria già prevista per l'Italia e si sofferma sull'importanza di alcune tematiche quali la qualità dei prodotti che dovrà essere garantita evitando l'introduzione di un sistema di etichettatura per i vini da tavola analogo ai vini di qualità. Ritiene inoltre che, in relazione alla liberalizzazione dei diritti di impianto, tale processo dovrà essere gestito con assoluta prudenza per non pregiudicare le produzioni di qualità, anche attraverso la previsione di una apposita analisi di impatto (una sorta di *mid-term review*), delle misure di liberalizzazione previste. In relazione alla distillazione dei sottoprodotti per fini ambientali e per garantire la qualità dei prodotti, richiama l'orientamento, favorevole al mantenimento di tale forma e richiama l'attenzione sulla opportunità di prevedere, in materia di etichettatura, l'indicazione dell'eventuale utilizzo di saccarosio, pur ricordando i timori, manifestati dai rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e del mondo della cooperazione sul rischio che tale indicazione possa estendersi anche ad ulteriori elementi presenti nel prodotto vitivinicolo. Conclude, quindi, il suo intervento, assicurando che il Governo italiano valuterà attentamente gli eventuali riflessi che potrebbe produrre sulla riforma in esame un eventuale voto contrario dell'Italia.

La senatrice DE PETRIS (*IU-Verdi-Com*) ringrazia il ministro De Castro, dichiarando di condividere l'analisi da lui svolta, in particolare in relazione alle prospettive relative al venir meno, rispetto alla proposta originaria della Commissione europea, del divieto assoluto alla pratica dello zuccheraggio ed evidenzia l'attuale situazione di difficoltà in cui il Governo italiano deve agire nell'ambito della riforma stessa. Richiede, infine, alcuni chiarimenti in relazione al regime di estirpazione previsto dalla riforma in esame.

Il senatore MARCORA (*PD-Ulivo*) interviene brevemente per richiedere alcuni chiarimenti in merito ai profili della distillazione e si sofferma sull'importanza di prevedere, come sottolineato dal Ministro, delle misure di compensazione per l'Italia, come nel caso del mantenimento dell'aiuto ai mosti, e richiede altresì al Ministro quali sono le priorità del Governo sulla riforma in esame.

Il senatore BOSONE (*Aut*) richiama l'importanza di proseguire, in sede comunitaria, l'azione intrapresa dal Governo, nonostante il venir meno del divieto all'utilizzo allo zuccheraggio. Si sofferma, infine, sull'importanza di prevedere dei limiti alla liberalizzazione dei diritti di impianto che salvaguardino i vitigni e le produzioni di qualità.

Il senatore MASSA (*PD-Ulivo*) sottolinea l'importanza di prevedere un sistema di etichettatura che valorizzi i vini di qualità, che da sempre caratterizzano la produzione italiana, e richiama le gravi conseguenze che potrebbero derivare all'intero comparto vitivinicolo nazionale dalla eliminazione, dalla proposta di riforma, del divieto della pratica dello zuccheraggio.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD-Ulivo*) esprime apprezzamento per gli elementi forniti dal ministro De Castro, ritenendo che il Governo debba mantenere una posizione di fermezza, in sede comunitaria, a difesa del settore vitivinicolo italiano.

Interviene, infine, il senatore RANDAZZO (*PD-Ulivo*), richiamando la necessità che venga assicurata nell'etichetta dei prodotti vitivinicoli l'indicazione dell'eventuale ricorso ai trucioli per l'invecchiamento del prodotto, pratica ampiamente utilizzata dai produttori stranieri che immettono i loro prodotti nel mercato comunitario.

Il ministro DE CASTRO fornisce quindi i chiarimenti richiesti dai senatori intervenuti precisando che la superficie prevista, attualmente, per le estirpazioni, è pari a 200.000 ettari, e assicura che l'Italia punterà ad una ulteriore riduzione di tale superficie prevedendo, inoltre, che le aree da estirpare non siano superiori all'8 per cento dell'intera area vitata nazionale, ed evidenzia altresì l'importanza di lasciare ai singoli Stati membri la facoltà di individuare i criteri per procedere all'estirpazione stessa. Ri-

corda, quindi, che le priorità dell'Italia sulla riforma dell'OCM vino sono state individuate presso il Tavolo agroalimentare convocato dal Governo e ritiene, con ragionevole certezza, di poter assicurare, in sede comunitaria, il rispetto delle nove priorità allora individuate presso il Tavolo stesso. Si sofferma quindi, nuovamente sui problemi connessi alla pratica dello zuccheraggio, il cui divieto assoluto avrebbe garantito uno slancio riformista alla nuova OCM vino e si sofferma sull'importanza di garantire un sistema di etichettatura che valorizzi i vini di qualità. Ritiene, inoltre, che la riforma del settore vitivinicolo europeo dovrà garantire all'Italia una situazione migliore rispetto a quella attuale, in particolare introducendo una limitazione nella percentuale di utilizzo dello zucchero come sistema di arricchimento, a seguito dell'eliminazione del divieto di tale pratica. Ricorda quindi che la riforma dell'OCM vino non contiene delle misure in relazione all'utilizzo dei trucioli e rileva che in Italia è stato introdotto il divieto del loro utilizzo per i vini di qualità e che, comunque, tale pratica, in prospettiva, sarà superata dall'utilizzo di diverse tecnologie. Conclude, infine, fornendo degli ulteriori elementi in merito alla distillazione dei sottoprodotti a fini ambientali e di mantenimento della qualità dei prodotti vitivinicoli che dovrebbe essere tutelata dalla riforma dell'OCM vino, prevedendo, invece, la progressiva eliminazione di tutte le altre forme di distillazione, ad eccezione di quella prevista per affrontare eventuali stati di crisi, che dovrebbe comunque essere circoscritta. Auspica, infine, che successivamente al Consiglio dei ministri dell'Unione europea della prossima settimana, possa essere audito presso le Commissioni riunite di Senato e Camera dei deputati per fornire ulteriori elementi sulle decisioni che il Consiglio adotterà sulla riforma dell'OCM vino.

Il presidente CUSUMANO ringrazia il ministro De Castro e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 13 dicembre 2007

137^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARINO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per il Tribunale per i diritti del malato, la dottoressa Francesca Moccia e il dottor Tonino Aceti, nonché il consigliere Gianluca Borghi, presidente della Commissione attuazione dello Statuto del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna ed il consigliere Fabio Roggiolani, presidente della Commissione sanità del Consiglio regionale della Toscana.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MARINO fa presente che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica e di attivazione del circuito interno e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulle terapie non convenzionali: audizioni di Associazioni e di rappresentanti della Regione Emilia Romagna e della Regione Toscana

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 29 novembre scorso.

Il presidente MARINO dà la parola ai rappresentanti del Tribunale per i diritti del malato.

La dottoressa MOCCIA rileva in primo luogo la crescente domanda di terapie non convenzionali da parte dell'utenza. Fa quindi presente l'assenza di una disciplina unitaria della materia a livello nazionale. Si sofferma successivamente sulle attuali esigenze connesse alla necessaria tutela dei cittadini, identificandole nella sicurezza e nell'efficacia, nel controllo dei prezzi praticati, nelle garanzie relative alla qualità della formazione degli operatori e nell'informazione destinata al pubblico. Sottolinea a questo proposito l'esistenza di casi di danni subiti da pazienti in seguito a trattamenti di tipo non convenzionale.

Il senatore BOSONE (*Aut*), oltre ad esprimere alcune considerazioni sulla rilevanza del rapporto medico-paziente e dei processi formativi, pone un quesito relativo alle motivazioni che portano gli utenti a rivolgersi alle terapie non convenzionali.

Al quesito risponde anzitutto il dottor ACETI, il quale dà conto delle ragioni che hanno indotto l'incremento della domanda nel settore.

La dottoressa MOCCIA si sofferma sui casi in cui l'utente si rivolge al settore nella convinzione di ottenere un miglioramento della qualità della vita. Richiama inoltre la necessità di disporre, per il settore, di parametri formativi e qualitativi certi, evidenziando le difficoltà connesse all'esigenza di un'idonea documentazione clinica relativa ai trattamenti e, più in generale, di una normativa nazionale sul settore.

Il presidente MARINO dispone quindi una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,10.

Il presidente MARINO, prima di dare la parola al dottor Borghi, ricorda che fra i provvedimenti in materia di terapie non convenzionali di cui la Commissione ha avviato l'esame vi è il disegno di legge d'iniziativa della regione Emilia-Romagna (Atto Senato n. 848).

Il dottor BORGHI si sofferma sulle finalità del richiamato disegno di legge di iniziativa del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, volto a disciplinare le medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria. Dà indi conto delle ulteriori iniziative promosse dalla Regione, richiamando in particolare l'attività dell'Osservatorio regionale per le medicine non convenzionali e la diffusione territoriale dell'assistenza sanitaria non convenzionale. Rilevata l'opportunità di riconoscere l'importanza di un approccio integrato e di definire idonei *standard* formativi, conclude richiamando l'esigenza di contemperare la libertà terapeutica con la sicurezza delle cure.

Il presidente MARINO, dopo aver fatto presente che il disegno di legge di iniziativa regionale rappresenta un importante contributo per la definizione di un testo normativo condiviso e rispettoso delle aspettative dei cittadini, dà la parola al Presidente della Commissione sanità del Consiglio regionale della Toscana.

Il dottor ROGGIOLANI illustra la legge regionale n. 62 del 2004, in materia di discipline del benessere bionaturali, definita anche con il contributo dell'ordine dei medici e del settore universitario. Soffermandosi indi sul tema della formazione degli operatori del settore, richiama l'esigenza di non disperdere l'esperienza delle scuole di medicina complementare. Svolge infine considerazioni in merito alla rimborsabilità dei farmaci complementari.

Il senatore BOSONE (*Aut*), dopo aver richiamato l'importanza di individuare criteri formativi nazionali e la delicatezza del tema della rimborsabilità, chiede se nelle regioni interessate si sia registrato un incremento del ricorso alle terapie non convenzionali ed, eventualmente, se ciò abbia determinato un onere finanziario aggiuntivo.

Alla richiesta di chiarimento replica anzitutto il dottor BORGHI, il quale sottolinea che l'incremento della domanda per le terapie non convenzionali è motivata dalla loro efficacia in determinati ambiti, dà conto delle risorse regionali stanziare e precisa che nel complesso non si è registrato un aggravio finanziario.

Il dottor ROGGIOLANI fa presente che la diffusione delle terapie complementari ha determinato, in specifici ambiti, significativi risparmi. Dà indi conto delle iniziative progettuali volte a testare l'efficacia di tali approcci terapeutici e in particolare dell'esperienza dell'ospedale di medicina integrata. Infine, invita la Commissione a svolgere un sopralluogo presso le strutture regionali operanti nel settore.

Il PRESIDENTE, dopo aver precisato che nel programma dell'indagine conoscitiva è già previsto lo svolgimento di sopralluoghi presso le principali strutture presenti nelle regioni Toscana ed Emilia, ringrazia gli intervenuti per il prezioso contributo offerto e dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è indi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 13 dicembre 2007

132^a Seduta

Presidenza del Presidente

SODANO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Dettori.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente: «Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale» (n. 168-bis)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 15 dicembre 2004, n. 308. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e raccomandazioni)

Riprende l'esame dello schema di decreto in titolo, sospeso nella seduta del 5 dicembre scorso.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, interviene in sede di replica il relatore, senatore RONCHI (*PD-Ulivo*), facendo presente che i senatori Del Pennino e Mugnai hanno presentato un documento recante una serie di osservazioni e proposte, due delle quali – concernenti rispettivamente le materie prime di imballaggio e l'eccessiva discrezionalità riconosciuta alla regolamentazione ministeriale in tema di deposito temporaneo – meritano senz'altro di essere accolte in sede di formulazione del parere di competenza della Commissione.

Il sottosegretario DETTORI assicura che il Governo terrà doverosamente nella massima considerazione le osservazioni contenute nei pareri delle competenti Commissioni dei due rami del Parlamento.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole con condizioni e raccomandazioni.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE fa presente che il senatore Ferrante ha rappresentato l'esigenza di effettuare, conformemente alle determinazioni a suo tempo assunte in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, un sopralluogo nelle province di Catania e Siracusa nell'ambito delle indagini conoscitive sulle emergenze ambientali nelle aree di riferimento dei principali poli industriali della Sicilia e sull'attività della protezione civile in relazione alle situazioni emergenziali del Paese e propone di effettuare tale sopralluogo nella seconda settimana del mese di gennaio.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 9,25.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Giovedì 13 dicembre 2007

Presidenza del Presidente
Claudio SCAJOLA

La seduta inizia alle ore 14,10.

AUDIZIONI

Audizione del Direttore dell'AISE e del Direttore dell'AISI

Il Comitato procede all'audizione del Direttore dell'AISE, ammiraglio Bruno BRANCIFORTE, e del Direttore dell'AISI, prefetto Franco GABRIELLI, i quali svolgono una relazione e successivamente rispondono alle domande poste dal Presidente SCAJOLA, dai senatori BRUTTI, MANTOVANO e POSSA e dai deputati FIANO e PAPINI.

COMUNICAZIONI

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente SCAJOLA rende alcune comunicazioni.

La seduta termina alle ore 15,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito
il personale italiano impiegato nelle missioni militari
all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono
stoccati munizionamenti, nonché le popolazioni civili
nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi
militari sul territorio nazionale, con particolare
attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili al-
l'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente
di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle
esplosioni di materiale bellico**

Giovedì 13 dicembre 2007

12ª Seduta

Presidenza della Presidente
BRISCA MENAPACE

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La Presidente BRISCA MENAPACE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La Presidente BRISCA MENAPACE informa che l'Ufficio di Presidenza, allargato ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, svoltosi prima della seduta, ha deliberato di prorogare l'incarico degli attuali consulenti fino alla scadenza del mandato della Commissione (12 febbraio 2008). Si procederà inoltre alla stesura di una relazione sul lavoro fin qui svolto dalla Commissione, anche sulla base dei rapporti che i consulenti stessi predisporranno, ciascuno in ragione della sua specifica competenza.

L'Ufficio di Presidenza ha poi convenuto di avviare l'*iter* per richiedere un rinnovo del mandato della Commissione, al fine di completare

l'attività fin qui svolta e di approfondire ulteriori tematiche, quali l'influenza delle vaccinazioni come possibile fattore causale delle patologie oggetto dell'inchiesta, gli effetti dell'esposizione ad uranio impoverito o ad altri fattori di rischio a carico delle popolazioni civili residenti nei teatri bellici all'estero o nelle vicinanze delle basi militari in Italia, nonché al fine di affrontare la problematica del personale delle ONG (organizzazioni non governative) che ha operato negli stessi teatri di guerra.

Dibattito sulle comunicazioni del Ministro della difesa

La Presidente BRISCA MENAPACE ricorda che l'odierna seduta è dedicata in primo luogo al dibattito sulle comunicazioni rese dal Ministro della difesa Parisi durante la seduta della Commissione svoltasi lo scorso 6 dicembre.

Prendono quindi la parola i senatori RAME (*Misto*), CASSON (*PD-Ulivo*), MANNINO (*UDC*), FERRANTE (*PD-Ulivo*) e la PRESIDENTE, che svolgono alcune considerazioni sull'intervento del Ministro Parisi, segnalando ulteriori punti da approfondire in relazione ai temi dell'inchiesta, anche mediante quesiti diretti al Ministero della difesa.

Audizione dei consulenti della Commissione (dottor Armando Benedetti, dottoressa Antonietta M. Gatti, dottor Valerio Gennaro, capitano Paride Minervini e professor Massimo Zucchetti)

Dopo un breve indirizzo di saluto della PRESIDENTE e di ringraziamento ai consulenti per l'attività svolta, peraltro a titolo gratuito, il professor ZUCCHETTI, il capitano MINERVINI e la dottoressa GATTI riferiscono sui risultati delle indagini compiute per conto della Commissione. Si soffermano in particolare sui sopralluoghi condotti in Sardegna presso il Poligono interforze di Salto di Quirra e in Libano nelle zone in cui operano i contingenti italiani, nonché sulle risultanze delle indagini sull'esposizione ad uranio impoverito delle popolazioni civili dei Balcani e dell'Iraq a seguito degli eventi bellici verificatisi in quelle aree.

Prendono quindi la parola per formulare quesiti e considerazioni la PRESIDENTE, i senatori CASSON (*PD-Ulivo*), DIVINA (*LNP*) e VALPIANA (*RC-SE*), ai quali forniscono risposta il professor ZUCCHETTI, il capitano MINERVINI e la dottoressa GATTI.

Su proposta della PRESIDENTE, la Commissione dispone poi, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento interno, che il prosieguo della seduta dedicata all'audizione dei consulenti si svolga in forma segreta e che, di conseguenza, al relativo resoconto stenografico si applichi la disciplina di cui all'articolo 19 del Regolamento.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 15,50 alle ore 16,20. Riprendono quindi in seduta pubblica).

Dopo alcuni interventi del dottor GENNARO, del dottor BENEDETTI e della dottoressa GATTI, volti ad approfondire le tematiche dell'inchiesta, prendono la parola la PRESIDENTE e il senatore CASSON *(PD-Ulivo)*.

Infine la PRESIDENTE ringrazia i consulenti, esprimendo grande apprezzamento per la qualità del contributo offerto, e dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Sottocommissione per i pareri

Giovedì 13 dicembre 2007

28^a Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento n. 2004/2003 che stabilisce le norme relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (n. 33): parere favorevole;

alla 13^a Commissione:

Schema di decreto legislativo concernente: «Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale» (n. 168-bis): osservazioni favorevoli.

